

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 23 del 28/02/2026, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Flavia Dal Bosco | Direttore Amministrativo |
| - dott. Viviana Coffele | Direttore Sanitario |
| - dott. Felice Alfonso Nava | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 187 E DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO AZIENDALE "FIOR DI NIDO" DELL'AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2026/2027 E 2027/2028. DECISIONE A CONTRARRE.

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si intende indire procedura negoziata, aperta a tutti gli iscritti alla piattaforma di negoziazione telematica Sintel di Aria S.p.a., per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido aziendale "Fior di Nido" situato presso l'Ospedale "Mater Salutis" di Legnago, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.

Il Direttore di UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

f.f. dott. Corrado Andriani, giusta deliberazione d'incarico n. 1330 del 20/10/2025;

Premesso che:

- in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 763 del 20/06/2025, a seguito di avviso per la manifestazione di interesse, relativo all'affidamento della gestione del nido aziendale "Fior di Nido" di Legnago per gli A.S. 2025-2026/2026-2027/2027-2028, è stato inoltrato l'invito a presentare la propria migliore offerta alle n. 9 ditte richiedenti sulla piattaforma di negoziazione Sintel di Aria Spa;

- alla data del 11/08/2025, termine ultimo di presentazione delle offerte, non è pervenuta alcuna offerta;

- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 1051 del 26/08/2025 avente ad oggetto "Gestione del nido aziendale dell'ulss9 Scaligera presso l'ospedale di Legnago - delibera a contrarre" è stata disposta la proroga del servizio di gestione del nido aziendale "Fior di Nido" di Legnago presso l'Ospedale di Legnago, a favore dell'attuale gestore Coop. Soc. di Solidarietà Promozione Lavoro, con sede in Viale Trieste 46/G – 37047 S. Bonifacio (VR) - per l'anno scolastico 2025/2026, nelle more dell'espletamento della nuova e successiva procedura di individuazione del nuovo gestore per i successivi anni scolastici;

- con la medesima deliberazione n. 1051/2025 è stato disposto un riallineamento delle rette mensili riconoscendo un aumento percentuale del 8% sulla base di quelle riferite all'anno scolastico 2024/2025;

- l'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, sulla scorta dei dati e informazioni reperiti presso le altre UO aziendali coinvolte sino ad oggi a vario titolo nella gestione del servizio in oggetto (UOC Direzione Amministrativa di Ospedale e UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali), ha provveduto a redigere la seguente documentazione, custodita agli atti dell'UOC Provveditorato, costituente il progetto per il servizio in concessione di gestione dell'asilo nido aziendale "Fior di Nido" situato presso l'Ospedale "Mater Salutis" di Legnago, per la durata di 24 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi:

- Capitolato Tecnico;
- Capitolato d'Oneri;
- Matrice dei Rischi;
- Disciplinare di Gara;

Dato atto che:

- la somma da porre a base d'asta, pari a € 387.000,00 è più precisamente dettagliata nella seguente tabella riportante il quadro economico di spesa, di importo complessivo pari a € 588.897,90:

Descrizione servizio	CPV
Servizio di asilo nido aziendale dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera	80110000-8
A) IMPORTO A BASE DI GARA BIENNALE	€ 387.000,00 Il valore complessivo dell'affidamento è calcolato su 24 mesi di apertura (da settembre ad agosto) n. 25 bambini (valore sul numero stimato di bambini iscritti) x € 645,00 (riferimento mensile per bambino a tempo pieno) x 24 mesi di apertura
B) ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 0,00
A) + B) Importo complessivo a base d'asta (Iva esclusa)	€ 387.000,00
OPZIONE DI RINNOVO 12 MESI	€ 193.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
C) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45 d. Lgs. 36/2023	€ 7.740,00
D) Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP (8,5% della quota incentivi)	€ 657,90
TOTALE	€ 588.897,90

- ai sensi degli artt. 11 comma 2 e 41 comma 13 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente da impiegare nell'appalto risulta essere il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende delle Cooperative Sociali– ID CNEL T151;

- ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nel contratto di affidamento della concessione di servizio in oggetto è inserita la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dell'attuale concessionario del servizio;

- i contributi regionali, che annualmente sono erogati, relativi al "*Contributo per il funzionamento alle scuole dell'infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia*" e al "*Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni*", e che per l'anno 2025 ammontavano a complessivi € 27.374,25, saranno interamente messi a disposizione del gestore;

- a norma dell'art. 179, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il valore della concessione, costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, che tiene pertanto conto anche del contributo regionale nella misura determinata annualmente dalla Regione Veneto, ammonta a complessivi € 662.535,00, come meglio specificato nella tabella che segue:



DESCRIZIONE SERVIZIO	IMPORTO OLTRE I.V.A.
A) IMPORTO A BASE DI GARA BIENNALE Servizio di asilo nido aziendale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera. CPV 80110000-8	€ 387.000,00
B) ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 0,00
C) OPZIONE DI RINNOVO 12 MESI	€ 193.500,00
D) CONTRIBUTO REGIONALE	€ 82.035,00
A) + B) + C) + D) IMPORTO COMPLESSIVO (Iva esclusa)	€ 662.535,00

Considerato che l'art. 187 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. stabilisce che per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia europea, l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Accertato che:

- il servizio, oggetto della procedura, non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. 11.07.2018 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 189 del 16.08.2018;

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, L. n. 296/2006 e dall'art. 15, comma 13, lett. d), D.L. n. 95/2012 e s.m.i., per il contratto affidando non risultano attive convenzioni stipulate da Consip né dalla centrale di committenza regionale;

Ritenuto, per tutto quanto sopra espresso di :

- approvare la documentazione elaborata dall'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica e custodita agli atti della medesima, sulla scorta dei dati e informazioni reperiti presso le altre UO aziendali coinvolte sino ad oggi a vario titolo nella gestione del servizio in oggetto (UOC Direzione Amministrativa di Ospedale e UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali), costituente il progetto per il servizio in concessione di gestione dell'asilo nido aziendale "Fior di Nido" situato presso l'Ospedale "Mater Salutis" di Legnago, per la durata di 24 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi:

- Capitolato Tecnico;
- Capitolato d'Oneri;
- Matrice dei Rischi;
- Disciplinare di Gara.

- indire la procedura negoziata, aperta a tutti gli iscritti alla piattaforma di negoziazione telematica Sintel di Aria S.p.a., per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido aziendale "Fior di Nido" dell'Ulss n. 9 Scaligera per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, a norma dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sulla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.a., per un importo complessivo di € 387.0000,00 oltre I.V.A. se dovuta;

- dare atto che la procedura sarà espletata mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti su cento per la qualità e di 30 punti su cento per la parte economica;

- autorizzare il Responsabile Unico del Progetto, qualora occorra, a rettificare e/o integrare il Capitolato d'Oneri e/o il Capitolato Speciale d'Appalto e/o i relativi allegati, sentiti i servizi competenti, secondo le modalità di procedura previste dalla Piattaforma telematica Sintel e di darne evidenza sul portale aziendale, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, al fine di rispondere ai principi di risultato, economicità ed efficienza del procedimento sanciti dal nuovo codice dei Contratti pubblici;

- nominare quale Responsabile Unico del Progetto la Dott.ssa Maria Donata Sbabo, Dirigente Amministrativo in servizio presso l'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;

- nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Dott. Stefano Zenari, Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale;

- stabilire che, una volta espletata la nuova gara per l'affidamento della gestione del nido "Fior di Nido", la competenza ad adottare ogni atto gestionale sia attribuita alla U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale;

- incaricare l'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale di condurre l'istruttoria volta alla richiesta e all'ottenimento dei contributi

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani

regionali annualmente erogati "Contributo per il funzionamento alle scuole dell'infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia" e al "Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni";

- stabilire che i contributi regionali, che annualmente sono erogati, relativi al "Contributo per il funzionamento alle scuole dell'infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia" e al "Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni", saranno interamente messi a disposizione del gestore per l'intera durata della concessione;

- approvare il quadro economico di spesa e il quadro riportante il valore complessivo della concessione di cui all'art. 179, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. sopra esposti;

- proporre che l'importo di € 7.740,00 da accantonarsi a titolo di incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs n. 36/2023, pari al 2% calcolato sulla somma a base d'asta di € 387.000,00, sia registrato sul conto PBA270 - Altri fondi incentivi funzioni tecniche, a seguito dell'adozione, da parte di questa Azienda Ulss, del nuovo Regolamento Incentivi Funzioni Tecniche;

- proporre che l'importo di € 657,90 quale importo dovuto per il pagamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), correlato agli incentivi per le funzioni tecniche, venga imputato in un apposito fondo del Bilancio aziendale;

- precisare che, conformemente a quanto indicato nella delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 103/2026, in attuazione del disposto dell'articolo 45, commi 2 e 3 del D.lgs. 36/2023, le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento devono ritenersi al netto degli oneri IRAP;

- rimandare a successivo provvedimento, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario nonché del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la documentazione elaborata dall'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, e custodita agli atti della medesima UOC, sulla scorta dei dati e informazioni reperiti presso le altre UO aziendali coinvolte sino ad oggi a vario titolo nella gestione del servizio in oggetto (UOC Direzione Amministrativa di Ospedale e UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali), costituente il progetto per il servizio in concessione di gestione dell'asilo nido aziendale "Fior di Nido" situato presso l'Ospedale "Mater Salutis" di Legnago, per la durata di 24 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi:

- Capitolato Tecnico;
- Capitolato d'Oneri;
- Matrice dei Rischi;
- Disciplinare di Gara.

3. di indire la procedura negoziata, aperta a tutti gli iscritti alla piattaforma di negoziazione telematica Sintel di Aria S.p.a., per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido aziendale "Fior di Nido" dell'Ulss n. 9 Scaligera per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, a norma dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sulla piattaforma

telematica Sintel di Aria S.p.a., per un importo complessivo di € 387.0000,00 oltre I.V.A. se dovuta;

4. di dare atto che la procedura sarà espletata mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti su cento per la qualità e di 30 punti su cento per la parte economica;

5. di autorizzare il Responsabile Unico del Progetto, qualora occorra, a rettificare e/o integrare il Capitolato d'Oneri e/o il Capitolato Speciale d'Appalto e/o i relativi allegati, sentiti i servizi competenti, secondo le modalità di procedura previste dalla Piattaforma telematica Sintel e di darne evidenza sul portale aziendale, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, al fine di rispondere ai principi di risultato, economicità ed efficienza del procedimento sanciti dal nuovo codice dei Contratti pubblici;

6. di nominare quale Responsabile Unico del Progetto la Dott.ssa Maria Donata Sbabo, Dirigente Amministrativo in servizio presso l'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;

7. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Dott. Stefano Zenari, Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale;

8. di stabilire che, una volta espletata la nuova gara per l'affidamento della gestione del nido "Fior di Nido", la competenza ad adottare ogni atto gestionale sia attribuita alla U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale;

9. di incaricare l'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale di condurre l'istruttoria volta alla richiesta e all'ottenimento dei contributi regionali annualmente erogati "*Contributo per il funzionamento alle scuole dell'infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia*" e al "*Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni*";

10. di stabilire che i contributi regionali, che annualmente sono erogati, relativi al "*Contributo per il funzionamento alle scuole dell'infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia*" e al "*Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni*", saranno interamente messi a disposizione del gestore per l'intera durata della concessione;

11. di approvare il quadro economico di spesa e il quadro riportante il valore complessivo della concessione di cui all'art. 179, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. riportati nella parte narrativa del presente provvedimento;

12. di approvare l'importo di € 7.740,00 da accantonarsi a titolo di incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs n. 36/2023, pari al 2% calcolato sulla somma a base d'asta di € 387.000,00, che sarà registrato sul conto PBA270 - Altri fondi incentivi funzioni tecniche, a seguito dell'adozione, da parte di questa Azienda Ulss, del nuovo Regolamento Incentivi Funzioni Tecniche;

13. di approvare l'importo di € 657,90 quale importo dovuto per il pagamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), correlato agli incentivi per le funzioni tecniche, che sarà imputato in un apposito fondo del Bilancio aziendale

14. di precisare che, conformemente a quanto indicato nella delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 103/2026, in attuazione del disposto dell'articolo 45, commi 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023, le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento devono ritenersi al netto degli oneri IRAP;

15. di rimandare a successivo provvedimento, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

16. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio dell'Azienda Ulss 9 Scaligera;

17. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Il Direttore Sanitario
dott. Viviana Coffele

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ASILO NIDO AZIENDALE “FIOR DI NIDO” DELL’AZIENDA ULSS N. 9
“SCALIGERA” PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LEGNAGO**

CAPITOLATO TECNICO

CIG

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
ART. 2 – FINALITA’ EDUCATIVE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO AZIENDALE	4
ART. 3 - CAPACITA’ RECETTIVA DELL’ASILO NIDO / UTENZA.....	4
ART.4 - MODALITA’ DI AMMISSIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE	4
ART. 5 –MODALITA’ DI ISCRIZIONE DEI BAMBINI FIGLI DEI DIPENDENTI DELL’AZIENDA ULSS	5
ART. 6 – GESTIONE DEL SERVIZIO – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	6
ART. 7 LOCALI ED ATTREZZATURE.....	9
ART. 8 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – CALENDARIO E ORARI.....	10
ART. 8. 1 - QUALITÀ DEL SERVIZIO.....	11
ART. 9 - SERVIZIO DI REFEZIONE	11
ART. 10 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	12
ART. 11 - REQUISITI E FUNZIONI DEGLI OPERATORI	14
ART. 12 - CONTINUITÀ DEGLI ADDETTI.....	15
ART. 13 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	16
ART. 14- ALTRO PERSONALE.....	16
ART. 15 - OBBLIGHI DELL’AZIENDA ULSS N.9 “SCALIGERA”	16
ART. 16 – CONTROLLI.....	16
ALLEGATI:	17

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di asilo nido aziendale dell'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" da svolgersi presso l'immobile di proprietà della stessa, sito in Legnago, via Pasubio 44, presso l'Ospedale "Mater Salutis" (descritto nelle planimetrie allegate al presente capitolato – allegato A1, A2 e A3 al Capitolato Tecnico, con facoltà per il concessionario di aprire la struttura anche a figli di persone non dipendenti dell'Azienda Ulss n.9 "Scaligera" nei limiti della capacità massima recettiva, come prevista dal successivo art. 3 "Capacità recettiva dell'asilo nido/utenza" del presente capitolato e dando comunque la precedenza ai figli dei dipendenti dell'Azienda Ulss nella definizione dei criteri di formazione della graduatoria.

Il Nido Aziendale è un servizio educativo per l'infanzia d'interesse pubblico organizzato per accogliere i bambini dai tre mesi ai tre anni di età e deve prevedere la permanenza del bambino con la possibilità di usufruire del pasto e del riposo.

Il rapporto numerico educatore/bambini è fissato in base alle normative vigenti ed è differenziato a seconda dell'età dei bambini. La sezione rappresenta l'unità spaziale ed organizzativa del Nido.

Le sezioni sono composte da bambini di età omogenea e vengono denominate:

- sezione "lattanti" per i bambini con età dai 3 ai 12 mesi
- sezione "divezzi" per i bambini con età dai 12 ai 36 mesi

Possono accedere al Nido Aziendale anche i figli di genitori e i nipoti di nonni che non sono dipendenti dell'Azienda.

I servizi di cui al presente capitolato (servizi a contenuto educativo e servizi complementari, cura e igiene personale del bambino, fornitura, distribuzione e assistenza ai pasti, servizio di igiene e pulizia dei locali, ecc.) finalizzati al completo ed ottimale funzionamento dell'asilo nido vengono resi in regime di concessione, con assunzione del rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'aggiudicatario, mediante l'impiego di personale e mezzi tecnici propri, nella disponibilità e secondo l'organizzazione di questo.

La gestione dovrà avvenire nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, regionale ed aziendale in vigore, dal presente capitolato tecnico, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara.

L'Azienda Ulss mantiene la funzione di approvare e controllare il perseguimento degli indirizzi pedagogici, nonché di effettuare rigorosi controlli sul mantenimento degli *standard* di qualità, efficacia ed efficienza del servizio.

La ditta concessionaria avrà l'obbligo di gestione del servizio qualunque sia il numero degli utenti iscritti.

Nulla potrà essere preteso dal concessionario nel caso in cui il numero complessivo di iscrizioni sia inferiore al numero autorizzato ovvero nel caso in cui, per qualsiasi causa (ad es. calo del numero di iscrizioni, aumento dei ritiri) in costanza di contratto, sopravvenga l'insostenibilità economico – finanziaria del servizio.

In tale ultimo caso, tuttavia, su motivata proposta del concessionario, le parti potranno addivenire alla risoluzione consensuale del contratto, senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna, né per danno subito né per mancato guadagno, né a qualsivoglia altro titolo.

Si precisa che, come specificato all'art. 3, l'asilo nido dell'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" ha una capacità ricettiva di n. 22 posti, oltre al 20% di deroga previsto dalla L.R. Veneto n. 32/1990; L.R. Veneto n. 22/2002 e DGR Veneto n. 84/2007.

ART. 2 – FINALITA' EDUCATIVE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO AZIENDALE

Il servizio educativo per la prima infanzia, qual è l'asilo nido aziendale dell'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera", rappresenta uno dei primi contesti educativi e concorre, unitamente all'insostituibile ruolo educativo della famiglia, alla crescita e alla formazione dei bambini in un quadro di diritto all'educazione e fa rete con un complesso articolato e coordinato di strutture presenti nel territorio, rivolti ai bambini da tre a trentasei mesi di età ed alle loro famiglie.

Persegue, quindi, le seguenti finalità:

- facilitare l'accesso dei genitori nel mondo del lavoro, favorendo la conciliazione tra esigenze lavorative, di cura e di pari opportunità tra i sessi;
- creare, in stretta collaborazione con le famiglie, le condizioni per il benessere psicofisico e la crescita armoniosa dei bambini frequentanti;
- accogliere e prestare particolare cura educativa a bambini con difficoltà sociali, evolutive e di apprendimento;
- garantire il diritto all'educazione nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa;
- svolgere un'opera di promozione culturale di informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia;
- realizzare la più ampia integrazione nel territorio, in sinergia con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari.

ART. 3 - CAPACITA' RECETTIVA DELL'ASILO NIDO / UTENZA

L'asilo nido Fior di Nido dell'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" ha una capacità ricettiva di n. 22 posti oltre al 20% di deroga in base all'art.2 della L. R. del 16.08.2022, n. 22, suddivisi, di massima, in 1/3 lattanti e 2/3 divezzi

Al riguardo, qualora intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, anche conseguenti a situazioni epidemiologiche che richiedano particolari misure di prevenzione e protezione, il concessionario avrà l'obbligo di adeguare eventuali nuovi standard, senza nulla avere a pretendere a titolo di maggiori o diversi compensi unitari rispetto a quelli di aggiudicazione, né per eventuale risarcimento di danni.

L'utenza dell'asilo nido aziendale è costituita da bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi.

ART.4 - MODALITA' DI AMMISSIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE

Il concessionario predisporrà autonomamente i bandi di ammissione, provvederà alla raccolta delle domande

di iscrizione, alla formazione, all'aggiornamento e alla gestione della graduatoria di ammissione, all'assegnazione dei posti e alla gestione dei ritiri e delle sostituzioni, tenendo conto di quanto previsto dal succitato regolamento aziendale allegato al presente capitolato (All. B). I criteri di formazione della graduatoria e del suo avvicendamento, di cui al citato regolamento, si intendono accettati dal concessionario. Nella definizione dei criteri di formazione della graduatoria dovrà essere prevista la precedenza ai figli dei dipendenti dell'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera". I criteri di formazione della graduatoria e del suo avvicendamento dovranno essere resi pubblici e comunicati all'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera". Il concessionario dovrà quindi trasmettere al DEC Direttore Esecutivo Contratto la graduatoria, anche al fine delle necessarie verifiche. Il concessionario è tenuto ad ottimizzare sia il numero degli ingressi in ragione della capacità ricettiva della struttura, sia i tempi di turn over fra dimissioni e nuovi ingressi. I dati dovranno essere trattati unicamente per l'espletamento del servizio in oggetto, non potranno essere ceduti a terzi e essere adeguatamente protetti, come previsto dalla vigente normativa sulla privacy. In caso di decadenza della concessione o di sua scadenza naturale, la banca dati dovrà essere interamente trasmessa all'Azienda Ulss, che ne è proprietaria. In caso di ritiro o rinuncia da parte degli utenti dipendenti dell'Azienda Ulss, il concessionario provvederà a nuovi inserimenti scorrendo la graduatoria dei dipendenti dell'Azienda Ulss, fino all'esaurimento della stessa.

Sono ammesse le dimissioni durante l'anno di frequenza. Le stesse devono essere presentate per iscritto entro il primo giorno del mese precedente al ritiro. La mancata comunicazione comporta il pagamento dell'intera retta per il mese successivo.

Si fa luogo a dimissione d'ufficio del bambino nei seguenti casi:

- frequenti, gravi e reiterate trasgressioni alle norme che regolano la frequenza;
- mancato o ritardato pagamento della retta stabilita.

Trascorso il secondo mese dal mancato pagamento della retta stabilita ed effettuati i controlli relativi ad eventuali problemi sociali, l'utente viene dimesso d'ufficio dall'Ente gestore, previo breve preavviso alla famiglia di cinque giorni. In questi casi la famiglia è comunque tenuta al pagamento della retta del mese nel quale avviene il ritiro.

ART. 5 –MODALITA' DI ISCRIZIONE DEI BAMBINI FIGLI DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA ULSS

Il Concessionario provvede a divulgare l'informativa con tutte le modalità e i tempi per la pre-iscrizione e le scadenze relative alla formulazione della graduatoria per l'anno educativo successivo, comprensiva dei criteri di formulazione della graduatoria (a titolo indicativo, può attuarsi tramite affissione di manifesti dedicati e iniziative quali l'Open day al nido, sito dell'Ulss 9 "Scaligera" e pagina facebook aziendale). Redatta la graduatoria, dovrà essere trasmessa al Responsabile dell'Esecuzione del contratto per le verifiche necessarie. Il trattamento dei dati personali degli utenti dovrà avvenire unicamente per l'espletamento del servizio in oggetto; detti dati non potranno essere ceduti a terzi e dovranno essere adeguatamente protetti, come previsto dalla vigente normativa sulla *privacy*.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, l'utente che si trovi in posizione utile all'atto dell'iscrizione è tenuto a perfezionare l'iscrizione, pena l'automatica decadenza dalla graduatoria.

L'ammissione al Nido avviene solo dopo il perfezionamento dell'iscrizione, comprensiva del versamento di una cauzione stabilita in € 100,00 che non sarà restituita in caso di mancato inizio della frequenza. Dopo il perfezionamento dell'iscrizione il personale educativo provvederà a contattare i genitori per una reciproca conoscenza e per lo scambio di informazioni utili ad organizzare l'inserimento del bambino al nido.

Prima dell'apertura del servizio è previsto un incontro tra tutti i genitori e gli operatori del nido, con le modalità concordate, per illustrare l'attività dal punto di vista educativo, metodologico ed organizzativo.

I genitori possono presentare la domanda di preiscrizione direttamente alla sede dell'asilo nido aziendale, previo appuntamento o presso la sede del gestore, previo appuntamento.

ART. 6 – GESTIONE DEL SERVIZIO – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La gestione del servizio oggetto del presente capitolato deve essere effettuata dal concessionario mediante propria organizzazione tecnico – economico – aziendale, a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

Il concessionario provvede ad ogni spesa inerente la gestione del servizio, ad esclusione di quanto espressamente attribuito all'Azienda Ulss n. 8 "Berica". In particolar, il concessionario provvede a garantire:

- 1) **La realizzazione del progetto educativo del servizio e l'esecuzione di tutte le altre prestazioni:** secondo le caratteristiche indicate nel presente capitolato, nel disciplinare di gara, nel progetto educativo presentato dalla ditta in sede di gara, nonché nelle indicazioni operative che potranno essere fornite dall'Azienda Ulss ed il raggiungimento degli obiettivi in esso indicati, salvo diverse disposizioni e/o adeguamenti richiesti dall'Azienda Ulss. Il concessionario si assume in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza ai bambini ammessi al nido aziendale. In presenza di Linee guida dedicate (regionali o nazionali), per i servizi 0-3, emanate in qualsiasi periodo di funzionamento del nido aziendale, il progetto educativo e l'organizzazione del servizio, dovranno essere riorientati in modo da rispettare tutte le indicazioni delle Linee Guida. Il progetto riorganizzativo del nido, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Azienda Ulss 9 "Scaligera", in ordine a tutti gli aspetti organizzativi proposti, prima dell'avvio dello stesso con l'utenza.
- 2) **La fornitura e la somministrazione dei pasti:** le preparazioni delle merende (mattutina e pomeridiana) e del pranzo, anche per i bambini in fase di svezzamento, dovrà essere effettuata a cura del concessionario, direttamente ovvero mediante una ditta specializzata, ai sensi dell'art. 9 intitolato "Servizio di refezione" del presente capitolato; le merende e i pranzi dovranno essere preparati secondo il menù mensile, nel rispetto delle diete predisposte in collaborazione con il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Azienda Ulss. Il concessionario dovrà provvedere anche alla distribuzione e somministrazione delle merende e pranzi, nonché all'assistenza durante la relativa consumazione. A tale scopo il concessionario dovrà:
 - curare la predisposizione del manuale di autocontrollo HACCP ai sensi della normativa vigente, per la somministrazione dei pasti;
 - individuare un responsabile interno del servizio di refezione, incaricato anche dell'attività di verifica della corretta attuazione del piano di autocontrollo adottato;
 - provvedere alla somministrazione ed assistenza giornaliera dei pasti presso i locali del refettorio, al lavaggio e al riordino delle stoviglie e delle attrezzature nonché alla pulizia quotidiana della cucina e degli

spazi adibiti a zona mensa. Sarà cura del concessionario effettuare il servizio mensa in regola con la normativa in vigore.

3) La pulizia dell'intero asilo nido aziendale, locali, arredi e materiali: La pulizia e la sanificazione dei locali devono essere eseguite, secondo i protocolli/procedure individuate dall'Istituto Superiore di Sanità, e in base ad eventuali "Linee guida dedicate regionali o nazionali" per gli "ambienti comunitari" finalizzate anche al contenimento del contagio da malattie virali. Il Concessionario dovrà produrre evidenza documentale, aggiornata quotidianamente, degli interventi di pulizia dell'intero nido aziendale. I prodotti usati non devono causare danni ai locali, ai mobili ed agli arredi, devono essere di prima qualità, di facile uso, di odore non sgradevole, ad azione rapida, senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti. Il concessionario dovrà fornire le attrezzature, i detersivi, i disinfettanti, tutto il materiale necessario a garantire l'igiene dell'ambiente, secondo le raccomandazioni individuate dall'Istituto Superiore di Sanità o da Linee Guida dedicate, regionali o nazionali.

Considerata la particolare cura necessaria all'igiene degli spazi riservati alla gestione del servizio, la ditta dovrà garantire uno standard qualitativo di pulizia elevato e dovranno essere rispettate tutte le disposizioni normative vigenti. L'affidatario dovrà trasmettere all'Azienda Ulss 9 "Scaligera", prima dell'avvio del servizio, le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti per pulizia utilizzati.

In caso di accertamento del precario stato di pulizia dei locali l'Azienda Ulss ha facoltà di richiedere al concessionario una serie di interventi di ripristino. Tali prestazioni devono essere richieste in forma scritta alla ditta e rese dalla stessa nel termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'applicazione di penale, così come previsto all'art. 7 intitolato "*Livelli di servizio, inadempimenti e penali*" del capitolato d'oneri. Le prestazioni effettuate non danno luogo ad alcun addebito a carico dell'Azienda Ulss;

4) Il lavaggio: fornitura, cambio e pulizia della biancheria utilizzata nella gestione delle funzioni assistenziali, della teleria da tavola, delle stoviglie e di tutto quello di uso quotidiano; fornitura, cambio e pulizia della divisa utilizzata dal personale educativo e ausiliario, a cadenza giornaliera. Il Concessionario dovrà produrre evidenza documentale, aggiornata quotidianamente, degli interventi relativi al "lavaggio";

5) La fornitura e sostituzione periodica del materiale educativo e ludico-pedagogico e di consumo necessario per lo svolgimento del servizio, con materiali adeguati e funzionali alle peculiarità della prima infanzia e conformi alla normativa specifica di settore e di sicurezza. I materiali ludici, utilizzati per i giochi simbolici, devono essere conformi alla normativa specifica di settore e di sicurezza. Tutto il materiale utilizzato deve poter essere sanificato quotidianamente e ogni qualvolta sia necessario. I materiali ludici dovranno essere immediatamente sostituiti se non più conformi alla normativa specifica di settore e di sicurezza. Il Concessionario dovrà produrre evidenza documentale, aggiornata quotidianamente, degli interventi di sanificazione dei giochi e un elenco dei materiali ludici/educativi, conformi alla normativa specifica di settore e di sicurezza.

6) La cura e l'igiene personale del bambino e relativa fornitura del materiale per l'igiene quotidiana del bambino, del materiale sanitario e del materiale di primo soccorso (pannolini, asciugamani,

bavaglie, telerie da cucina, guanti monouso, disinfettante per biberon, tettarelle e ciucci, telini monouso per fasciatoi, ecc.) Le relative schede tecniche dei prodotti utilizzati dovranno essere trasmesse al Direttore dell'esecuzione del contratto prima dell'avvio del servizio per l'approvazione;

7) L'effettuazione della raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti nelle apposite aree adiacenti l'immobile di cui si tratta, nelle modalità indicate dal soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. La ditta aggiudicataria è responsabile del corretto conferimento dei rifiuti e dovrà tenere sollevata l'Azienda Ulss n. "Scaligera" da qualsivoglia responsabilità e/o onere, anche economico, derivante da conferimenti difforni dalle suddette indicazioni.

8) Il costo del personale e dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, nonché dei corsi relativi ai contenuti di pronto soccorso e di prevenzione antincendio e corsi per la prevenzione e il contenimento del contagio di malattie virali, raccomandati dall'Istituto Superiore di Sanità;

9) La predisposizione dei bandi di iscrizione, la formulazione con principi e criteri propri e propria tempistica della graduatoria di inserimento, la raccolta delle domande di iscrizione, la formazione, all'aggiornamento e gestione della graduatoria di ammissione secondo i criteri dallo stesso definiti, l'assegnazione dei posti, la gestione dei ritiri e delle sostituzioni, secondo quanto stabilito dall'art. 4 "Modalità di ammissione e gestione delle graduatorie" del presente capitolato;;

10) La riscossione delle rette di frequenza versate dagli utenti e l'invio mensile, entro la prima settimana del mese successivo, delle copie dei pagamenti ricevuti, agli uffici preposti dell'Azienda Ulss;

11) La stipula dell'assicurazione RCT/RCO, come previsto dall' art.14 del Capitolato d'onori intitolato "Responsabilità civile e assicurazioni". Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata all'Azienda ULSS prima dell'avvio del servizio;

12) La comunicazione degli incassi delle rette suddivisi tra utenti dipendenti dell'Ulss ed utenti non dipendenti.

13) La fornitura all'Amministrazione aziendale di tutta la documentazione utile e necessaria per inoltrare alla Regione Veneto la richiesta del contributo in conto gestione;

14) La comunicazione dell'elenco del personale che svolge servizio per il nido aziendale suddiviso per mansioni e ogni variazione che intervenga nel corso del servizio;

15) Ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica" dal presente capitolato.

Il concessionario dovrà altresì assicurare:

- a) l'effettuazione di riunioni periodiche quali occasioni di confronto e verifica del programma pedagogico ed organizzativo, sede naturale per formulare proposte e suggerimenti diretti a migliorare e massimizzare da parte degli utenti la fruizione dei servizi – razionalizzandone così la conduzione – e a definire le modalità di contatto ed integrazione degli stessi con gli altri servizi per i minori disponibili sul territorio. Di ciascuna riunione dovrà essere redatto apposito verbale da conservare e rendere disponibile per eventuali verifiche del DEC (Direttore Esecutivo di Contratto) qualora lo ritenga necessario;
- b) l'elaborazione, la gestione e l'aggiornamento della documentazione in uso presso l'asilo nido (cartelle utenti, fogli presenza bambini, tabelle di rendicontazione, etc.), nonché l'elaborazione, laddove opportuno, di nuovi modelli in sostituzione o ad integrazione di quelli esistenti sulla base del progetto educativo di organizzazione del servizio presentato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria da trasmettere all'Azienda Ulss 9 “Scaligera” prima del loro utilizzo;
- c) la stesura del progetto di offerta formativa per ciascuna fascia omogenea di età degli utenti da trasmettere all'Ulss 9 “Scaligera”;
- d) la compilazione delle schede per la continuità educativa, se concordate con la scuola dell'infanzia;

La documentazione di cui ai punti a) e c), dovrà essere inviata dal concessionario all'Azienda Ulss, unitamente alle eventuali variazioni apportate.

La partecipazione delle famiglie avviene attraverso momenti individuali e collettivi e con la compilazione dei questionari di soddisfazione e le schede per i suggerimenti e le segnalazioni.

Sono previsti, in particolare, i seguenti momenti di incontro, secondo le modalità concordate:

- incontro personalizzato con i genitori per raccogliere tutte le informazioni utili per un sereno inserimento e la frequenza al Nido prima dell'inserimento;
- assemblea dei genitori che si terrà ad ogni inizio di anno educativo, di norma entro il mese di ottobre per la presentazione della programmazione pedagogica-educativa;
- incontro con i genitori in occasione delle feste natalizie e per la chiusura dell'anno scolastico;
- riunioni di sezione.

ART. 7 LOCALI ED ATTREZZATURE

L'Azienda Ulss n. 9 “Scaligera” affida in uso alla ditta aggiudicataria, alle condizioni di cui ai successivi articoli, l'immobile sito in Legnago, via Pasubio 44, a piano terra, piano primo e relativa area verde, come da planimetrie allegate al presente capitolato (A1, A2 e A3). Detto immobile presenta i requisiti strutturali previsti dalla legge e dai piani regionali di settore; è dotato di impianti nonché degli arredi necessari al funzionamento delle strutture e viene concesso in uso nello stato in cui si trova.

Le attrezzature fisse e mobili, gli arredi ed i giochi fissi del giardino esterno, i piccoli elettrodomestici, nonché le pertinenze dell'immobile sono e rimangono di esclusiva proprietà dell'Azienda Ulss; tutti gli altri materiali, anche ludici e le attrezzature che alla data di indizione della gara si trovano all'interno dei locali, sono di proprietà dell'attuale affidatario.

Il concessionario dovrà usare detto immobile e relativi impianti ed arredi esclusivamente per la gestione del servizio di asilo nido, ivi comprese, compatibilmente con l'attività di servizio, le riunioni inerenti detto

servizio e le periodiche riunioni e/o laboratori aperte ai genitori, nonché per i servizi aggiuntivi/migliorativi eventualmente attivati, come previsto dall' art. 1 intitolato *“Oggetto e caratteristiche della concessione”* del Capitolato d'oneri.

Il concessionario non potrà a nessun titolo concedere l'immobile in godimento a terzi o farne un uso diverso da quello per cui è destinato o autorizzato, pena la risoluzione del contratto.

Al momento della consegna dell'immobile, di cui verrà redatto relativo verbale sottoscritto dalle parti, da cui dovrà risultare anche la descrizione dello stato dello stesso, verrà dalle parti redatto l'inventario analitico – descrittivo degli arredi, dei mobili, delle attrezzature presenti all'interno della proprietà.

Eventuali sostituzioni o reintegri di materiale che si rendessero necessari durante la gestione, a causa di usura, danneggiamento o furti, sono a totale carico del concessionario che deve provvedere a riconsegnare, al termine della gestione, tutto il materiale elencato nei verbali, in ottimo stato, fatto salvo il deperimento per normale uso.

La manutenzione semestrale dei giochi fissi del giardino esterno è in carico al concessionario.

In qualunque momento, su richiesta dell'Azienda Ulss n. 9 “Scaligera”, le parti provvedono alla verifica dell'esistenza e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'obbligo, per il gestore, di provvedere alla necessaria sostituzione dovuta ad usura entro i venti giorni successivi al riscontro.

Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del gestore, l'Azienda Ulss provvede al reintegro del materiale necessario dandone comunicazione ed addebitando allo stesso l'importo della spesa sostenuta.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità della consegna. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato nel verbale.

Trascorso inutilmente il suddetto termine, l'Azienda Ulss avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o al prezzo di mercato per quelli mancanti.

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – CALENDARIO E ORARI

Il Nido Aziendale funziona dal primo giorno feriale del mese di settembre alla fine del mese di agosto, per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, ad esclusione della settimana di ferragosto, delle festività da calendario, ivi compreso il Santo Patrono di Verona (San Zeno).

Il prim anno di gestione, per consentire le attività prodromiche, il Nido Aziendale funziona dal primo giorno feriale della seconda settimana di settembre (7 settembre 2026), con conseguente riduzione proporzionale delle rette di frequenza.

I bambini che hanno frequentato il servizio l'anno precedente, inizieranno già dal primo giorno feriale utile del mese di settembre, mentre i bambini nuovi inizieranno la frequenza secondo i tempi e le modalità concordate con il Coordinatore del Nido.

L'orario giornaliero minimo di apertura dei servizi dell'asilo nido aziendale deve coprire la fascia oraria 7.15-17.00; all'interno di detta fascia, l'orario potrà prevedere modulazioni diverse, in entrata ed uscita, come di seguito precisato:

- 7.15 –13.00 tempo parziale;
- 7.15 – 17.00 tempo pieno;

- 7.15 – 18.00 tempo pieno prolungato;
- 13.00 – 18.00 tempo parziale pomeriggio.

In ogni caso, pur considerando la grande varietà e variabilità dei turni di servizio presenti all'interno dell'Azienda Ulss, il servizio deve essere strutturato in modo da conciliare il più possibile le esigenze lavorative dei genitori dipendenti dell'Azienda ULSS, anche in caso di rimodulazione complessiva del progetto in conseguenza a diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, o conseguenti a situazioni epidemiologiche che richiedano particolari misure di prevenzione e protezione. Quanto sopra in condivisione con l'Azienda ULSS.

Si definisce offerta *standard* per il dipendente dell'Azienda Ulss un monte ore giornaliero di 9.45 ore (corrispondente al tempo pieno), a cui fa riferimento il calcolo della retta base.

Eventuali richieste di monte ore eccedenti rispetto alle 9.45 ore verranno trattate dal concessionario come richieste aggiuntive, secondo il tariffario che lo stesso avrà predisposto.

Le rette relative al tempo parziale mattutino e pomeridiano vengono trattate dal concessionario come richieste in diminuzione, secondo il tariffario che lo stesso avrà predisposto.

Il concessionario ha la facoltà di ampliare, a propria discrezione, gli orari e i giorni di apertura. Eventuali implementazioni di servizio vanno condivise con l'Amministrazione aziendale concedente.

ART. 8.1 - QUALITÀ DEL SERVIZIO

L'Ente Gestore e l'Azienda ULSS 9 "Scaligera", nell'ottica di garantire un buon livello qualitativo del servizio, provvede a processi di verifica e di controllo della rispondenza del servizio ai bisogni degli utenti, all'applicazione della normativa vigente ed alle finalità generali come previsto nel presente regolamento. L'attività del concessionario è inoltre monitorata, dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) investito da specifico incarico con funzioni di coordinamento, direzione e controllo pedagogico, tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto di concessione per la gestione del Nido.

ART. 9 - SERVIZIO DI REFEZIONE

La fornitura dei pasti e delle merende ai bambini dovrà avvenire ad opera del concessionario medesimo o, in alternativa, di una ditta specializzata, con la quale il concessionario stipulerà un regolare contratto entro la data di inizio del servizio, facendone pervenire copia all'Azienda Ulss.

L'Azienda Ulss non interverrà in alcun modo nei rapporti tra il concessionario e la ditta fornitrice del servizio mensa; spetterà pertanto alle suddette parti individuare le direttive per lo svolgimento del servizio nonché l'organizzazione dello stesso, fermo restando che i pasti dovranno avere tutte le caratteristiche in termini di qualità e di quantità previste in materia dalle normative europee e dalle Linee Guida della Regione Veneto per il tipo di utenza oggetto della presente gara.

In particolare i pasti e le relative porzionature dovranno essere preparate sulla base delle tabelle dietetiche e dei menù stabiliti dall'Azienda Ulss per gli asili nido.

ART. 10 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il concessionario garantirà la pianta organica del personale con funzione educativa e del personale con funzioni ausiliarie (pulizie e somministrazione pasti), assicurando il rapporto numerico unità/bambino in relazione alla frequenza massima nei termini previsti dalla normativa regionale vigente e la continuità del personale (sia per le figure educative che del personale con funzione ausiliarie) presso il nido.

Tutto il personale impiegato nel servizio, quello con funzione educativa e quello con funzione ausiliaria, deve essere in possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesti dalla normativa vigente (D.Lgs. 65/2017; D.M. 378/201; L.R.V. n. 32/90 e L.R.V. n. 22/02, e in particolare all'Allegato A della D.G.R. n. 84 del 16/01/2007).

Tutto il Personale impiegato dal Concessionario nella gestione del servizio dovrà già essere debitamente formato al momento dell'inizio del servizio in materia di prevenzione dei principali rischi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: primo soccorso, prevenzione antincendio e contenimento del contagio di malattie virali, raccomandati dall'Istituto Superiore di Sanità).

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità del concessionario, anche nei confronti dei terzi.

Il Gestore è obbligato, nei confronti di tutto il personale che verrà impiegato nella esecuzione del servizio, all'osservanza delle leggi sul lavoro, sulla previdenza sociale, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

Il gestore oltre ad impegnarsi affinché tutti i collaboratori mantengano un comportamento consono all'ambiente nel quale viene esercitata l'attività, dovrà assumere i necessari provvedimenti organizzativi e funzionali affinché sia assicurato un regolare funzionamento del servizio.

Il concessionario è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare all'Azienda Ulss l'elenco del personale educativo e ausiliario impiegato, specificandone i dati anagrafici, il titolo di studio, la relativa qualifica professionale, l'anzianità di servizio nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco.

La continuità educativa è considerata un valore importante per il servizio di asilo nido e per questo il concessionario si attiverà con modalità di contenimento del *turn over*.

Il personale dovrà curare l'attuazione del progetto educativo approvato in sede di aggiudicazione, programmando l'attività giornaliera sotto la direzione del coordinatore e responsabile del servizio.

La definizione precisa dell'organico che la ditta intende adibire all'esecuzione del servizio deve essere specificatamente dettagliata nella relazione tecnica: il rapporto numerico tra le figure professionali ed i bambini deve essere tale da garantire l'assistenza per tutto l'arco di apertura del servizio.

In caso di assenza di operatori, la sostituzione deve avvenire entro la giornata, in tempo utile per l'espletamento del servizio nel pieno rispetto della normativa specifica di settore. Tutti i sostituti devono a loro volta possedere il titolo di studio necessario a svolgere le funzioni del personale sostituito.

In caso di sostituzioni definitive, il concessionario deve assicurare, a sue spese, una compresenza tra la persona uscente e quella entrante di almeno tre giorni lavorativi.

Prima dell'inizio del servizio o contemporaneamente in caso di sostituzioni, il concessionario consegna all'Azienda Ulss una dichiarazione del legale rappresentante, con la quale si attesta, per ogni singolo addetto al servizio, il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per la funzione assegnata, nonché l'assenza di condanne penali e/o carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione o, comunque, incompatibili con la funzione assegnata.

Non è autorizzato in nessun caso lo scambio delle funzioni tra il personale educativo e quello ausiliario.

E' vietato utilizzare operatori per i quali l'Amministrazione abbia precedentemente chiesto la sostituzione o l'allontanamento.

E' obbligo del concessionario comunicare tempestivamente all'Azienda Ulss eventuali sospensioni o interruzioni della gestione derivanti da causa di forza maggiore, fermo restando che, salve le predette cause, la gestione non può essere sospesa, interrotta o abbandonata per nessun motivo senza la previa autorizzazione dell'Azienda Ulss.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno diritto comunque al concessionario a risarcimenti o indennizzi.

In caso di sciopero del personale dipendente del concessionario, l'Azienda Ulss dovrà essere avvisata tempestivamente e, comunque, con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi: il Concessionario si obbliga in ogni caso al rispetto della normativa in materia di servizi minimi essenziali con l'onere di comunicare le modalità e il contingente per assicurare il funzionamento degli stessi.

L'Azienda Ulss potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti del Gestore che contravvengano alle norme di igiene, comportamento, moralità.

Il concessionario mantiene sollevata l'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" da ogni obbligo e responsabilità per:

- retribuzione;
- contributi assicurativi e previdenziali;
- assicurazione infortuni;
- igiene e sicurezza sul lavoro
- e comunque ogni controversia per qualsivoglia titolo o causa dovesse sorgere tra il concessionario ed il personale addetto al servizio.

L'Amministrazione Aziendale si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari, nonché la regolarità assicurativa e contributiva e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale impegnato nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste.

Tutto il personale addetto dovrà essere munito della documentazione sanitaria prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

Il concessionario del servizio deve provvedere a qualificare con periodici corsi di aggiornamento il personale impegnato nelle attività, senza interferire nella normale erogazione del servizio.

ART. 11 - REQUISITI E FUNZIONI DEGLI OPERATORI

Il concessionario indicherà un coordinatore/responsabile del servizio, il quale deve essere in possesso di titolo di studio attinente alla funzione da svolgere e di idonea esperienza nel ruolo di responsabile di servizi per la prima infanzia (asili nido, spazi di socializzazione, gruppi gioco, ecc), e che risponderà dei rapporti contrattuali con l'Azienda Ulss e che sarà il referente di utenti, operatori e Azienda Ulss per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere; egli sarà altresì incaricato della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano debbano essere conservate.

Il Concessionario si fa garante della reperibilità del coordinatore/responsabile del servizio durante gli orari di espletamento del servizio stesso: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio si considera come effettuata al Concessionario.

Il coordinatore /responsabile del servizio svolgerà, in particolare, le funzioni di seguito indicate:

- essere il referente per ogni aspetto inerente il servizio oggetto di concessione, compresa la tenuta e l'aggiornamento di tutta la documentazione necessaria;
- coordinare la programmazione delle attività educative dell'asilo nido, alla luce di un indirizzo pedagogico approvato dall'Azienda Ulss 9 "Scaligera";
- coordinare il personale educativo ed ausiliario: presenze, ferie, permessi, sostituzioni, turni, programmi di lavoro;
- gestire con gli educatori di riferimento i colloqui con le famiglie e le riunioni;
- coordinare l'organizzazione dell'asilo nido ovvero gestire scorte, materiali, piccoli acquisti, interventi di ordinaria manutenzione, richieste d'interventi all'Amministrazione;
- predisporre tutte le comunicazioni, interne ed esterne;

Il Personale con funzioni educative per l'asilo nido: ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L 19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro il 31 maggio 2017 (i.e. diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di dirigente di comunità o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria o di quello in scienze dell'educazione o comunque di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea idonei allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica).

Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Le funzioni attribuite al personale educativo sono quelle previste dalla L.R. 22/2002 ed in particolar modo:

- cura delle esigenze fisiche, emotive, cognitive e relazionali dei bambini durante tutto l'arco della loro giornata al nido;
- responsabilità della realizzazione dei progetti educativi e della cura dei materiali ed attrezzature necessarie all'attività;
- definizione degli stessi progetti educativi in collaborazione con il Coordinatore e il DEC;
- coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
- partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività;

- partecipazione alle riunioni e ai colloqui con le famiglie.

Il Personale ausiliario: il concessionario dovrà fornire il personale ausiliario in numero adeguato da adibire a tutti i servizi elencati nel presente capitolato compresi i servizi di pulizia, disinfezione e riassetto degli ambienti.

Il personale con funzioni ausiliarie deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. licenza della scuola dell'obbligo;
2. attestazione documentata di esperienze lavorative nel settore.

Il personale addetto alla cucina deve possedere la licenza della scuola dell'obbligo e un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste.

A tutto il personale dovranno essere forniti, in maniera adeguata alle mansioni svolte, tutti i DPI necessari secondo le linee guida nazionali e regionali.

Nella redazione del progetto di organizzazione del concessionario dovrà essere indicato il personale ausiliario in misura sufficiente ad assicurare i servizi ausiliari della struttura, nonché quello idoneo a sostituire il personale incaricato dell'espletamento del servizio in caso di assenza/sostituzione, così da garantire il rispetto del rapporto personale/bambini richiesto dalla vigente normativa regionale.

Prima dell'avvio del servizio, il concessionario invierà all'Azienda Ulss lo schema orario settimanale di intervento del personale della struttura, motivando i casi ove si mantengano prestazioni flessibili; verranno altresì comunicate le eventuali variazioni di detto schema prima della loro attuazione, al fine di permettere all'Azienda Ulss di valutarne la congruità con quanto stabilito dal capitolato tecnico, dall'offerta e da altre norme regolamentari o di legge.

Infine il concessionario, a cui spetta il dovere di nominare un Responsabile della Sicurezza, dovrà provvedere a redigere il piano di emergenza e ad effettuare le prove di evacuazione, nonché a garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'immobile (conseguente divieto di ostruire le uscite di sicurezza e/o di apporre chiavistelli, lucchetti o altro sulle uscite dotate di maniglioni antipanico).

ART. 12 - CONTINUITÀ DEGLI ADDETTI

Il concessionario si impegna a mantenere stabile il più possibile il personale educativo e ausiliario adibito al servizio riconoscendo che la continuità di azione del personale costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo.

Particolare attenzione sarà data, in sede di valutazione del progetto, alle misure volte ad evitare il *turnover* del personale educativo e soprattutto al coordinamento e ai sistemi di incentivazione e di motivazione del personale.

ART. 13 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il concessionario si obbliga a garantire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri operatori nel rispetto del progetto tecnico presentato nonché della normativa vigente.

Il concessionario dovrà inviare entro il mese di novembre, all'Azienda Ulss n.9 "Scaligera", l'elenco dei corsi destinati agli operatori in servizio nella struttura dell'asilo nido, specificando destinatari, titolo, relatori, durata e modalità di partecipazione.

ART. 14- ALTRO PERSONALE

L'inserimento di tirocinanti può essere autorizzato dall'Azienda Ulss 9 "Scaligera", a condizione che l'inserimento non determini sostituzione di personale dipendente dal concessionario in relazione agli *standards* sopra indicati ed avvenga nel rispetto delle normative correnti, con la previsione di adeguata copertura assicurativa.

ART. 15 - OBBLIGHI DELL'AZIENDA ULSS 9 "SCALIGERA"

Sono a carico dell'Ulss 9 "Scaligera":

- la messa a disposizione dei locali, idonei ed arredati, come si trovano allo stato di fatto che risulterà nell'elenco da redigere in contraddittorio tra le parti, al momento della consegna dei locali stessi;
- il pagamento dei costi delle utenze relative alla struttura destinata all'asilo nido aziendale;
- le coperture assicurative dell'immobile e suo contenuto dal rischio incendio;
- la manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti fissi

Le richieste di manutenzione straordinaria dovranno essere inoltrate tempestivamente dalla ditta affidataria al DEC del Nido. Il DEC nominato dall'Azienda accoglie tutte le richieste di intervento e/o le problematiche segnalate dalla coordinatrice del Nido e attiva la presa in carico da parte dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

In occasione dei lavori di manutenzione dell'immobile, il concessionario dovrà consentire libero accesso al personale dell'Ulss o di altre imprese autorizzate, regolamentandone l'accesso per non intralciare lo svolgimento del servizio.

L'Azienda Ulss non si assumerà alcuna responsabilità circa gli ammanchi o danni che si dovessero verificare in occasione della presenza del personale di cui sopra.

ART. 16 – CONTROLLI

L'Azienda Ulss si riserva la facoltà di effettuare controlli in modo da verificare che il servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato.

Si terrà conto anche delle eventuali segnalazioni dei genitori degli utenti.

Per il servizio fornito, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà la verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto può in qualsiasi momento, senza preavviso, accedere all'asilo nido aziendale al fine di verificare il rispetto delle norme relative al presente affidamento.

I servizi del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Ulss, nell'ambito dell'attività dei controlli ufficiali, esercitano, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 123/93 e dalla normativa regionale vigente, l'attività di controllo igienico sanitario.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a trasmettere al RUP, entro 15 giorni successivi alla data dei controlli, i verbali che riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali che contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

In qualunque momento, su richiesta dell'Azienda Ulss, le parti provvederanno alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che alle eventuali mancanze provvederà il concessionario entro i successivi venti giorni dal riscontro.

ALLEGATI:

- ALLEGATO A1 – Planimetria area esterna
- ALLEGATO A2 – Planimetria dello stabile PT
- ALLEGATO A2 – Planimetria dello stabile P1
- ALLEGATO B- Regolamento aziendale



**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO
AZIENDALE “FIOR DI NIDO” DELL’AZIENDA ULSS N. 9 “SCALIGERA”
PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LEGNAGO**

**CAPITOLATO D’ONERI
CIG**

Art. n. 1

Oggetto e caratteristiche della concessione

Il presente Capitolato disciplina la concessione della gestione del servizio di asilo nido aziendale dell’Azienda sanitaria dell’Ulss n. 9 “Scaligera” da svolgersi presso l’immobile di proprietà della stessa sito in Legnago, via Pasubio 44, presso l’Ospedale “Mater Salutis”.

Il concessionario si impegna ad eseguire con capacità, proprietà e correttezza tutte le prestazioni richieste, attenendosi alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato d’oneri, nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica, nonché alle particolari indicazioni eventualmente impartite dall’Azienda Sanitaria, salvo espressa deroga, disposta dall’Azienda Sanitaria.

L’organizzazione del servizio è a totale carico del concessionario. Il concessionario è tenuto all’integrale e scrupoloso rispetto di tutte le norme vigenti (leggi, prescrizioni, circolari e decreti, regolamenti aziendali, ecc.) in ordine all’attività svolta e al personale impiegato.

In particolare, il concessionario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché, quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Sono a carico del concessionario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione del servizio, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni vigenti o che entreranno in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il concessionario non potrà pertanto, avanzare pretesa di compensi al riguardo, nei confronti dell’Azienda Sanitaria.

L’impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Azienda Sanitaria.

Per tutta la durata del contratto il concessionario si impegna a prestare, alle stesse condizioni economiche pattuite, tutte le prestazioni che in sede di esecuzione si riveleranno necessarie all'Azienda Sanitaria per il soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito dall'Azienda stessa e dell'utenza in genere.

Nell'esecuzione, il concessionario è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura delle attività e dei servizi da rendere.

La gestione comprende un servizio di base, da rendersi secondo le specifiche del Capitolato tecnico e quanto integrativamente offerto dal concessionario e servizi aggiuntivi/migliorativi eventualmente proposti dal concessionario.

La decorrenza dell'obbligo di pagamento della retta è:

a) dal primo giorno di apertura del servizio per bambini già frequentanti;

b) dalla data programmata per l'inserimento per i nuovi ammessi, o da quella effettiva di inizio se anticipata rispetto a quella programmata, oppure da quella di effettivo inserimento qualora questo sia stato posticipato per validi motivi documentati (ricovero ospedaliero, malattia certificata superiore ad otto giorni, altre situazioni familiari gravi e comprovate). In tali casi e per date diverse dal primo giorno del mese, la retta viene calcolata in base ai giorni di apertura del mese riferito al servizio.

In caso di ritardo ingiustificato nel pagamento della retta mensile è prevista l'applicazione di una maggiorazione pari al 5% dell'ammontare della retta non pagata.

Il mancato pagamento della retta per due mesi consecutivi, nonostante i solleciti effettuati dall'Ufficio preposto, comporta le dimissioni d'ufficio del bambino analogamente a quanto previsto dal vigente regolamento per il funzionamento degli asili nido comunali di Legnago.

Servizi aggiuntivi/migliorativi nella facoltà del concessionario

E' facoltà del concessionario e attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare altre tipologie di offerta di servizi socio – educativi per la prima infanzia nel rispetto della normativa in vigore, quali, a mero titolo esemplificativo:

- servizi di post nido, prolungamento dell'orario oltre le 18.00;
- servizio di nido per il sabato;
- servizio di c.d. "*baby parking*", rivolto, a bambini i cui familiari accedono all'Ospedale per sottoporsi a cure e/o visite mediche o per accompagnare terze persone e/o prestare assistenza alle stesse.

Detti servizi aggiuntivi /migliorativi sono rivolti sia ai figli dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria, sia nei confronti di utenti esterni.

Per detti servizi il concessionario si doterà di un tariffario che sarà presentato in sede di gara, tariffario vincolante per il concessionario, che non avrà effetti sull'aggiudicazione della concessione.

Ogni modifica allo stesso dovrà essere comunicata all'Azienda Ulss e autorizzata dal responsabile dell'esecuzione del contratto.

Detti servizi aggiuntivi/migliorativi dovranno essere approvati dall'Azienda.

A tal fine, il concessionario, prima dell'avvio del servizio, dovrà darne comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto.

La quota di frequenza di detti servizi, a totale carico dell'utenza, verrà direttamente riscossa dal concessionario. Le iscrizioni agli eventuali servizi aggiuntivi saranno raccolte direttamente dal concessionario. Il concessionario comunicherà all'Azienda Ulss il numero e gli elenchi degli iscritti ai servizi aggiuntivi organizzati.

Per lo svolgimento delle attività il concessionario potrà usufruire della struttura e di tutte le attrezzature ivi contenute, sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto in punto previsto dal presente capitolato per quanto concerne il servizio di asilo nido aziendale.

Tutti gli oneri relativi ad eventuali particolari arredi o materiali necessari per l'erogazione dei servizi aggiuntivi saranno a carico del concessionario.

Il concessionario è tenuto a presentare all'Azienda Sanitaria il programma dettagliato delle diverse tipologie d'offerta di servizio, delle modalità organizzative adottate e una relazione conclusiva scritta sull'attività svolta.

Art. n. 2

Durata e decorrenza del contratto

La concessione della gestione del servizio dell'asilo nido aziendale ha una durata di 24 mesi, a decorrere dall'anno educativo 2026-2027.

L'apertura del nido aziendale è prevista per il 1 settembre 2026.

L'anno educativo si concluderà il 31 agosto 2027.

L'aggiudicatario pertanto dovrà essere disponibile a svolgere le attività prodromiche all'avvio del contratto nella prima settimana del mese di settembre 2026.

In caso di particolare urgenza, l'Azienda Sanitaria potrà disporre, prima della stipulazione del contratto, l'esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso sia avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 63 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Qualora, durante il periodo contrattuale, l'Autorità Anticorruzione (ANAC) e/o l'Osservatorio prezzi della Regione Veneto (OPRVE) pubblicassero il prezzo di riferimento del servizio oggetto della presente gara, il concessionario dovrà adeguare il proprio prezzo a quello di riferimento, in applicazione dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; in mancanza l'Azienda Sanitaria si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 3

Stipula – Garanzia definitiva

Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti, la stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata.

Il concessionario dovrà costituire a favore dell'Azienda Sanitaria una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 117 del D.lgs 36/2023 e s.m.i..

L'ammontare della garanzia definitiva è pari al 10% o più dell'importo del contratto, al netto dell'IVA, secondo le disposizioni dettate dall'art. 117 precitato.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio.

L'Azienda Sanitaria potrà valersi della garanzia definitiva anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione disposta in danno del concessionario e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori utilizzati per la presente concessione.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

Il concessionario è tenuto alla consegna del documento attestante l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva (certificato di deposito, ricevuta di pagamento, certificato di polizza assicurativa o atto di fideiussione bancaria) entro 15 giorni dalla richiesta. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'a Stazione Appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione certificata dalla Stazione Appaltante, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La cauzione va reintegrata qualora vengano effettuati su di essa prelievi per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Azienda Sanitaria sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal presente Capitolato, salvo il risarcimento del danno, ex art.1453 c.c.

La garanzia cessa di avere effetto dal rilascio del certificato di regolare esecuzione.

In caso di costituzione di garanzia fideiussoria, la stessa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico. La polizza o la fideiussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva non è richiesto per le microimprese, per le piccole e medie imprese e agli RTI o consorzi ordinari composti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di partecipazione in RTI, le garanzie fideiussorie o assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 117, co. 13, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., unitamente all'atto costitutivo di RTI.

In caso di consorzi o GEIE, le garanzie fideiussorie o assicurative sono presentate dal consorzio o dal GEIE.

In caso di operatori aderenti a contratti di rete dotati di un organo con personalità giuridica esterna o con poteri di rappresentanza, la garanzia è presentata dall'organo stesso, unitamente al contratto di rete. In caso di operatori aderenti a contratti di rete non dotati di un organo con personalità giuridica o con poteri di rappresentanza esterna, la garanzia è presentata con le modalità previste per le RTI.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 il codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. **solo se tutti soggetti** che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e

l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Art. 4 Esecuzione del contratto

Il concessionario deve eseguire esattamente la prestazione indicata nel presente Capitolato d'oneri, nel Capitolato tecnico, nel contratto e nell'offerta tecnica. Il concessionario deve eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell'esecuzione, anche intervenute successivamente alla stipula del contratto.

E' a carico del concessionario ogni attività che si renda necessaria od opportuna ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Le attività a carico del concessionario si intendono interamente remunerate con il corrispettivo contrattuale.

Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione

del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà disporre la sospensione. La sospensione del contratto potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal concessionario se non disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP, nelle ipotesi previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e.s.m.i.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula, restano ad esclusivo carico del concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.

4.1 - Direttore dell'esecuzione del contratto - DEC

Il responsabile unico del procedimento (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico, assicurando la regolarità da parte del concessionario e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi al capitolato speciale descrittivo. A tale fine, il Direttore svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

4.2 - Referente della ditta appaltatrice

Il concessionario dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con l'Azienda Sanitaria.

Il referente sarà inoltre il soggetto incaricato alla gestione dei reclami o segnalazioni da parte dell'utenza, nonché i recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica a cui le famiglie potranno rivolgersi.

Art. 5 Remunerazione, contributo della Regione Veneto e rischio operativo

La controprestazione a favore del concessionario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio di asilo nido, ossia nel diritto di riscuotere le rette di frequenza degli utenti effettivamente presenti nell'asilo nido durante la vigenza contrattuale, secondo le tariffe proposte in sede di gara, sia per il servizio di base, sia per i servizi aggiuntivi/migliorativi eventualmente attivati, oltre agli importi dovuti per la somministrazione dei pasti.

Il concessionario assume il rischio operativo legato alla gestione del servizio. Il rischio operativo assunto dal concessionario è quello che deriva da fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti. Non rilevano i rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.

Nulla potrà essere preteso dal concessionario, ad esempio, nel caso in cui il numero complessivo di iscrizioni sia inferiore al numero autorizzato, per qualsiasi causa (ad es. calo del numero di iscrizioni, aumento dei ritiri).

Al concessionario non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione del servizio oggetto della concessione.

I contributi regionali, che annualmente sono erogati, relativi al "*Contributo per il funzionamento alle scuole dell'infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia*" e al "*Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni*", saranno interamente messi a disposizione del gestore

La richiesta di contributi della Regione Veneto e del MIUR verrà predisposta dal gestore e firmata dall'AULSS.

L'importo dei contributi incassati dall'AULSS saranno riversati al gestore previa verifica positiva di conformità di esecuzione contrattuale delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite per l'esercizio di competenza dei contributi.

Art. 6 **Controlli e verifiche di conformità'**

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di effettuare controlli in modo da verificare che il servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché il rispetto della clausola sociale di cui all'art. 24 del presente Capitolato.

Si terrà conto anche delle eventuali segnalazioni degli utenti.

Per il servizio fornito, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà la verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite.

I controlli saranno effettuati con cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a trasmettere al RUP, entro 15 giorni successivi alla data dei controlli, i verbali che riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto delle condizioni contrattuali, e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze dell'Azienda Sanitaria e del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. n. 7 **Livelli di servizio, inadempimenti e penalità**

In particolare, qualora il concessionario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del Capitolato tecnico, l'Azienda Sanitaria applicherà le seguenti penalità, restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino i presupposti di seguito dettagliati.

Sarà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale annuale:

- ✓ per ritardi nell'avvio del servizio, rispetto ai tempi indicati nel contratto, per ogni giorno di ritardo;
- ✓ per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel capitolato tecnico, nel contratto e nell'offerta presentata, (per ogni giorno di ritardo/non conformità);
- ✓ per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due

volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto;

- ✓ per ogni giorno di impiego di operatori con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta presentata, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
- ✓ per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non prevista nei sopraccitati punti, ma non così grave da comportare la risoluzione del contratto.

Le penali sono elevate fino all'1 per mille in caso di recidiva.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente Capitolato, ovvero alla risoluzione del contratto, saranno contestati al concessionario per iscritto dalla Stazione Appaltante, tramite PEC o raccomandata A.R.

Il concessionario dovrà comunicare all'Azienda Sanitaria, per iscritto, tramite PEC o

raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le controdeduzioni rappresentate non pervengano all'Azienda Sanitaria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Azienda Sanitaria, a giustificare l'inadempimento, l'Azienda Sanitaria procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento o darà corso alla risoluzione del contratto.

Il concessionario dovrà effettuare il pagamento delle penali entro 60 giorni, dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti al concessionario - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda Sanitaria a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla garanzia definitiva. Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia definitiva, il concessionario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare, salve le eventuali somme svincolate automaticamente, in relazione all'avanzamento dell'esecuzione

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Il concessionario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

Per le suddette penali verranno emesse apposite note di addebito.

Perdurando l'inosservanza di pattuizioni di contratto, l'Azienda Sanitaria potrà dichiarare risolto il contratto stesso a proprio insindacabile giudizio, applicando le penali e salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

In ogni caso, qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo delle penali superiori al 10% dell'importo contrattuale il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento con esecuzione in danno del concessionario inadempiente, in conformità a quanto disposto dall'art. 126 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 8 Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento del contraente agli obblighi contrattuali, l'Azienda Sanitaria potrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni dalla data di ricevimento della intimazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al concessionario, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- non veridicità delle dichiarazioni presentate dal concessionario nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dall'Azienda Sanitaria al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione al concessionario;
- frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- commissione di uno dei reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- mancata applicazione della clausola sociale;
- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente Capitolato;
- a seguito di due contestazioni al concessionario per inadempimento;
- qualora la somma delle le penali applicate superi il 10% del valore del contratto, ex art. 126, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva, a seguito di prelievi per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali;
- mancata stipula delle assicurazioni RTC RCO di cui al presente Capitolato;
- sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione straordinaria;
- accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

In particolare, il contratto sarà risolto nell'ipotesi in cui nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione D.Lgs 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Il contratto sarà risolto, altresì, qualora, successivamente alla stipula del contratto, venga rilasciata nei confronti del concessionario comunicazione o informazione antimafia interdittiva, ai sensi del D.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico del concessionario, anche una penale nella misu-

ra del 10% del valore del contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno al concessionario inadempiente. Al concessionario inadempiente sono

addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. In caso di esecuzione in danno del concessionario, le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'escussione del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa. Nel caso di minor spesa nulla spetta al concessionario inadempiente. E' fatto salvo il diritto dell'Azienda Sanitaria di applicare le penali e di agire per il risarcimento degli ulteriori danni subiti, ex art. 1382 c.c.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Art. 9 Recesso unilaterale

L'Azienda Sanitaria ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al concessionario con PEC/raccomandata A/R.

Dalla data di efficacia del recesso, il concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda Sanitaria.

In caso di recesso da parte dell'Azienda Sanitaria, il concessionario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 10

Recesso unilaterale per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative e/o in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di concessione in ambito regionale/area vasta e/o per motivi di interesse pubblico e/o mutamenti di carattere organizzativo/logistico interessanti l'Azienda Sanitaria che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, l'Azienda Sanitaria potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al concessionario con PEC/raccomandata A.R.. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il concessionario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 11

Pagamento del corrispettivo e revisione del contratto di concessione

Il concessionario provvederà a riscuotere le rette secondo le modalità di seguito indicate.

Pagamento delle rette mensili di base per i figli dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria

Il Concessionario riscuoterà le rette mensili spettanti direttamente dalle famiglie degli utenti,

Pagamento delle rette mensili di base per i figli di persone non dipendenti ULSS

Il Concessionario riscuoterà le rette mensili direttamente dalle famiglie degli utenti.

Pagamento dei servizi aggiuntivi/migliorativi e/o richieste di accudimento occasionali e dei pasti

I corrispettivi dovuti per servizi aggiuntivi/migliorativi e/o richieste di accudimento occasionali e per i pasti sono a totale carico dell'utenza. Il Concessionario riscuoterà i relativi importi direttamente dalle famiglie degli utenti.

Il Concedente non assume alcuna responsabilità, né presta alcuna garanzia, per il mancato pagamento delle somme dovute dagli utenti.

Il concessionario, con il pagamento del corrispettivo definito nell'offerta economica, s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti dell'Azienda Sanitaria per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Revisione del contratto di concessione

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto, come meglio indicato al successivo paragrafo. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo il verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva sopra menzionati, che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento), dell'importo complessivo. I prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% per cento della variazione stessa (solo per la parte eccedente il 5%), in relazione alle prestazioni da eseguire, in applicazione di quanto disposto dall'art. 60 D.Lgs. 36/2023.

Ai fini del calcolo della revisione prezzi saranno ritenuti legittimi solo gli aumenti richiesti dall'Appaltatore sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno solare precedente pubblicati dall'ISTAT (indice FOI).

Sarà applicato l'indice FOI corrispondente al mese della data dell'istanza di revisione.

La revisione prezzi, non potrà operare prima del decorso del primo anno scolastico di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e verrà concordata fra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata da presentarsi almeno due mesi prima dell'inizio dell'annualità per cui viene chiesta la revisione stessa, a seguito di apposita adeguata istruttoria del responsabile del procedimento.

Art. 12

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della

Società Poste Italiane S.p.a., il contratto dovrà considerarsi risolto.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subconcessionario o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei termini previsti dall'art. 3, comma 7, della L. 136/2010, il concessionario dovrà comunicare al Servizio Finanziario e Fiscale dell'Azienda U.L.SS. n. 8, tramite pec i seguenti dati:

1. estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il concessionario in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del concessionario medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del c.c.

Art. 13

Subappalto e cessione del contratto – Vicende soggettive del contraente

Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla normativa di riferimento e con le modalità previste all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

E' fatto divieto al concessionario di subconcedere in tutto o in parte il servizio senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto, con escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

Il concessionario deve depositare presso l'Azienda Sanitaria il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. Unitamente al contratto di subappalto, il concessionario deposita la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 36/2023 in relazione della prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 30/2023 e la dichiarazione di sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c.

I pagamenti relativi alle prestazioni effettuate dal subappaltatore verranno effettuati dal concessionario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. I pagamenti saranno effettuati direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

Il concessionario e il subconcedente sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda Sanitaria per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 276/2003.

Il concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente

Il concessionario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2023. Il concessionario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia al concessionario e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

A pena di nullità del contratto, il concessionario dovrà inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stessa clausola dovrà essere inserita nei subcontratti stipulati.

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto di concessione, ogni atto contrario è nullo.

Nel caso il concessionario dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione ed in tal caso si applicherà la disciplina di cui all'art. Articolo 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c. e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Art. 14

Responsabilità civile e assicurazioni

Il concessionario è responsabile per qualsiasi danno causato a persone e/o beni di proprietà del concedente e/o dell'Azienda Sanitaria e/o di terzi, che abbia a verificarsi in dipendenza dell'esecuzione della concessione e derivante dalla condotta, anche omissiva, del personale dipendente o collaboratore del concessionario o socio, in caso di cooperativa, o dal personale dipendente da altre imprese, coinvolte a vario titolo nell'esecuzione della concessione.

Il concessionario è, altresì, responsabile per il danno differenziale per infortunio sul lavoro o malattia professionale che abbiano a colpire i lavoratori del concessionario, dell'Azienda Sanitaria e di altre imprese, coinvolte a vario titolo nell'esecuzione della concessione.

Il concessionario si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Azienda Sanitaria dai danni e/o dalle azioni legali che fossero eventualmente intentate o da richieste alla stessa rivolte per i fatti sopra indicati.

A fronte degli obblighi di cui sopra, il concessionario si impegna a stipulare e mantenere in essere

per tutta la durata contrattuale apposite Polizza assicurativa RCT e RCO, da produrre preliminarmente alla firma del contratto, con idonei massimali di garanzia comunque non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro, per persone o cose e deve garantire le rivalse di qualsiasi Ente previdenziale o assicurativo e/o dei dipendenti e dei collaboratori del concessionario per infortuni e/o malattie professionali, con massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro e per ciascuna persona o cosa. L'onere relativo si intende ricompreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

Resta ferma la responsabilità del concessionario anche per i danni non coperti e/o eccedenti il massimale di polizza.

La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata della fornitura.

La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o il mancato pagamento del premio costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. sulla clausola risolutiva espressa.

In caso di partecipazione in forma aggregata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del presente Capitolato sulla garanzia definitiva.

Art. 15 ***Tutela contro azioni di terzi***

Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Azienda Sanitaria da eventuali pretese patrimoniali avanzate nei confronti di quest'ultima derivanti da eventuale violazione di diritti di marchio, di brevetto o d'autore.

In tal caso il concessionario si obbliga a rifondere all'Azienda Sanitaria le spese processuali, il risarcimento del danno ed ogni altra somma dovuta ad altro titolo, a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato, oltre agli ulteriori danni.

Art. 16 Personale impiegato

Il concessionario, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e specializzato, in numero adeguato a garantire la corretta esecuzione del servizio, della cui condotta è ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il nominativo, la qualifica e l'orario di servizio del personale impiegato dal concessionario per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati all'Azienda Sanitaria prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale. In caso di sostituzione, anche temporanea, di personale nel corso dell'esecuzione del contratto, la comunicazione dei nominativi deve avvenire quanto meno con 2 (due) giorni lavorativi di anticipo rispetto alla intervenuta sostituzione.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'impresa concessionaria qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività. Il concessionario dovrà mettere a disposizione inoltre un **Referente Responsabile, indicato anche al precedente art. 4.2,** incaricato di gestire la commessa e un suo sostituto, presente nelle ore di servizio e rapidamente rintracciabile durante le altre ore della giornata, munito di ampia de-

lega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dalla concessione. Il Referente Responsabile rappresenterà l'unico interlocutore riconosciuto dall'Azienda Sanitaria e dai suoi operatori nonché sarà l'unica persona con cui dovrà interfacciarsi il relativo referente dell'Azienda Sanitaria per la gestione delle

problematiche relative al servizio. Ogni comunicazione, segnalazione o reclamo eseguiti nei confronti di tale Referente Responsabile si intenderà eseguita al concessionario medesimo.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità del concessionario, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda Sanitaria non esonera le responsabilità del fornitore per quanto riguarda l'esatto adempimento della concessione, né la responsabilità per danni a cose o persone. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni di servizio, possedere requisiti di igiene e sanità richiesti dalle norme vigenti, essere di provata capacità e moralità, parlare, leggere e scrivere correttamente in italiano, saper utilizzare, previa formazione a carico del concessionario ed in modo adeguato, strumenti informatici eventualmente necessari all'esecuzione del servizio, mantenere il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti l'organizzazione dell'Azienda Sanitaria dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio, consegnare al personale

Ulss qualsiasi oggetto trovato durante lo svolgimento del servizio, rispettare tutte le norme di sicurezza sul lavoro, adeguarsi tassativamente alle disposizioni dell'Azienda Sanitaria in materia di sicurezza, evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività svolte dagli operatori dell'Azienda Sanitaria, rifiutare qualsiasi compenso o regalia, non fumare in orario di servizio.

Il concessionario dovrà esibire ad ogni richiesta dell'Azienda Sanitaria i contratti di assunzione, il libro matricola, il libro paga ed il registro previsto dalle vigenti norme.

Il concessionario si obbliga, inoltre, a fornire, su semplice richiesta dell'Azienda Sanitaria, tutte le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell'esecuzione contrattuale (ad es. elenco del personale impiegato con relativi qualifica/profilo professionale, CCNL applicato, monte ore settimanale, livelli retributivi, indennità, superminimi, scatti anzianità, stipendio annuo lordo, indicazione degli eventuali lavoratori svantaggiati o assunti ai sensi della Legge 68/99 ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente, ecc.).

Il personale deve:

- ✓ dotato di idonea divisa e cartellino identificativo;
- ✓ evitare di intrattenersi con l'utenza durante l'esecuzione del servizio;
- ✓ mantenere un contegno decoroso;
- ✓ rispettare gli eventuali divieti e le norme antinfortunistiche;
- ✓ osservare l'obbligo del segreto d'ufficio.

Il concessionario con riferimento alle prestazioni relative al servizio in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. Il concessionario si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione del servizio in questione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 17

Normativa sul lavoro, previdenza ed assistenza

Il concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (INPS, INAIL o casse equivalenti) ed assunzione di lavoratori disabili ex L. 68/1999.

Il concessionario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nelle attività oggetto del contratto, condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento e dai Contratti integrativi di lavoro territoriali applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Tale obbligo permane anche dopo la loro scadenza e fino a loro rinnovo.

Il concessionario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Art. 18

Tutela della salute e sicurezza e igiene sul lavoro

Il concessionario si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e soci, in caso di società cooperativa nonché ai terzi presenti sui luoghi nei quali si esegue la concessione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e ad adottare tutti i provvedimenti all’uopo ritenuti necessari ed opportuni, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda.

Entro il termine di 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva il concessionario dovrà comunicare all’Azienda Sanitaria il nominativo del Responsabile aziendale del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dovrà dichiarare a firma del Legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per la presente concessione sono stati rilevati i rischi da interferenza indicati nell’allegato DUVRI, che verrà discusso dal concessionario con il Direttore dell’esecuzione del contratto, anche ai fini della sua integrazione.

Art. 19

Scioperi e cause di forza maggiore

Il servizio in concessione è definito di pubblica utilità e, pertanto, lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso.

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. Civile.

In caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, il concessionario deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio.

In caso di sciopero si applicherà la L. 146/90 e s.m.i. In caso di scioperi generali di categoria, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare all'Azienda Sanitaria la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio.

In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in concessione attraverso l'adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dalla attribuzione della sua responsabilità, è fatto obbligo per l'impresa aggiudicataria mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. Il concessionario dovrà concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

Qualora l'impresa aggiudicataria sospendesse il servizio l'Azienda Sanitaria potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 20

Incompatibilità ex dipendenti della Pubblica Amministrazione

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 il concessionario non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve avere attribuito o attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a pena di nullità del contratto.

Art. 21

Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, che rimane a carico dell'Azienda Sanitaria.

Art. 22 Trattamento dei dati

I dati riguardanti il concessionario, il subappalto i soggetti in subaffidamento, vengono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento dell'Azienda ULSS 8 in materia di protezione dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria rilascia al concessionario l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 nei termini sotto riportati.

I dati riguardanti il concessionario sono forniti dallo stesso o acquisiti dalle banche dati dell'ANAC, dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del D.Lgs 36/2023, dalle banche dati utilizzate dall'Azienda Sanitaria e dalle banche dati di altri Enti Pubblici.

Il trattamento dei dati avviene sulla base di quanto previsto dalla normativa sui Contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023 e norme collegate.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento della procedura di gara, alla sottoscrizione e all'esecuzione del contratto e alla tutela in giudizio della Stazione Appaltante, per azioni nelle quali la stessa risultasse a qualsiasi titolo coinvolta. I dati, in misura strettamente necessaria, sono trattati altresì al fine di consentire l'accesso agli atti di cui all'art. 22 della L. 241/1990 e all'art. 5, co. 1 e 2, del D.lgs 33/2013 e l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.lgs 33/2013.

I destinatari dei dati sono l'Azienda Ulss 9 Scaligera, l'Autorità nazionale anticorruzione, le Prefetture, i Tribunali, l'Agenzia per le entrate, i Centri per l'impiego, INPS, INAIL o enti assistenziali o previdenziali equivalenti ed altri enti pubblici coinvolti nel procedimento di aggiudicazione ed esecuzione del servizio, i soggetti che facciano istanza di accesso agli atti, ex art. 22 L. 241/1990 art. 5, co. 1 e 2, del D.lgs 33/2013, e gli utenti che prendano visione del sito aziendale [www. Aulss9.veneto.it](http://www.Aulss9.veneto.it).

I dati saranno conservati dalla data dell'acquisizione sino allo scadere del decimo anno successivo alla data di emanazione del certificato di verifica di conformità e, in ogni caso, per il periodo necessario per la tutela in giudizio dell'Azienda Sanitaria, in caso di azioni legali.

Al titolare dei dati è riconosciuto in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di sottoscrivere il contratto.

Art. 23

Responsabile del trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell'Azienda ULSS 8 in materia di dati personali, il concessionario è nominato Responsabile del trattamento dei dati comuni e sensibili riguardanti l'Azienda Sanitaria o gli utenti del servizio, di cui verrà a conoscenza in dipendenza ed in occasione del contratto, relativamente agli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

Tale incarico dovrà essere espletato in conformità alle seguenti prescrizioni ed istruzioni impartite dal Titolare:

obblighi

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria dei pazienti o di altri interessati (c.d. "*particolari categorie di dati*" ai sensi dell'art. 9 del GDPR) esclusivamente per

le finalità previste dal contratto o dalla convenzione stipulata con la ULSS n. 9 Scaligera e ottemperando, in ogni fase dell'attività, ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati (articolo 5 del GDPR);

- attuare i principi e le misure in materia di sicurezza imposte dalla normativa vigente in materia di privacy, idonei a prevenire, ridurre e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;
- adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento";
- nominare, al suo interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.
- assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (*sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato*), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al già citato articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile medesimo.
- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- in caso di violazione dei dati personali (Data Breach): informare tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;

Durata e cessazione del trattamento

La nomina ha la medesima durata ed efficacia del contratto / convenzione stipulato con l'ULSS n. 9 nei termini in premessa menzionati e, pertanto, cesserà al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interes-

sati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (*contabili, fiscali, ecc.*) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

Responsabilità per violazione del presente accordo

Il Responsabile, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Sub-Responsabili e Terze Parti

(articolo applicabile solo se esistono Sub-responsabili)

Il Responsabile (per esempio se Fornitore dell'ULSS) può chiedere di comunicare o rendere disponibili i dati personali trattati per conto dell'Azienda ad uno o più *Subfornitori* (di seguito anche "*sub-responsabili*"), ai quali affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto del contratto: il tal caso, la nomina dovrà essere approvata per iscritto dall'ULSS prima dell'affidamento dell'attività di trattamento, a seguito di specifica richiesta formale.

Il Fornitore si obbliga a designare i *Subfornitori* quali *Sub-Responsabili* e a far assumere agli stessi i medesimi obblighi in materia protezione dei dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dati con il presente atto, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti.

I Sub-Responsabili potranno trattare i dati personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto che il Fornitore ha stipulato con l'Azienda ed in ogni caso nel rispetto del presente Contratto.

Il Fornitore risponderà nei confronti dell'Azienda qualora gli eventuali collaboratori esterni e sub-responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, e dichiara e garantisce di assumersene la completa responsabilità.

Il Fornitore si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i dati personali dell'Azienda a Terze Parti, salvo qualora normativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa.

Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero

(articolo applicabile solo se ricorre questa fattispecie)

Il Responsabile (per esempio se Fornitore dell'ULSS) si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (*es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud*) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasfe-

rirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (*Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.*).

Il Responsabile, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali

dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, in assenza di autorizzazione scritta dell'Azienda. Qualora l'Azienda rilasci l'autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e venga pertanto effettuato un trasferimento dei dati Personali dell'azienda al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare rigorosamente quanto disposto dal GDPR in materia.

Resta inteso tra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente Contratto.

Il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente all'Azienda il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- (a) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- (b) qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei dati personali dell'Azienda all'estero.

Art. 24 Clausola sociale

Il servizio oggetto della concessione di cui si tratta è attualmente affidato ad un operatore economico.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al fine promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, al presente contratto si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale del concessionario uscente, in armonia con l'organizzazione aziendale prescelta dalla ditta e nella misura e nei limiti in cui detto riassorbimento sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto della presente concessione e con la pianificazione e organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente.

Detta clausola dovrà essere accettata in sede di produzione dell'offerta per la concessione in oggetto, in applicazione dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'Azienda Sanitaria sarà estranea alla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza del concessionario subentrante.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, si indicano i dati (in allegato alla documentazione di gara) relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e fornito dal concessionario uscente.

Il concessionario si impegna a rispettare le previsioni del progetto di assorbimento presentato in sede di gara e a mettere a disposizione tali dati, a richiesta dell'Azienda Sanitaria, a conclusione del contratto in corso ed in ogni caso, al momento dell'avvio della nuova gara.

Art. 25 Modalità di affidamento

Il lotto in gara verrà affidato ad un solo aggiudicatario.

Art. 26 Comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti riguardanti il contratto sono effettuate mediante una delle seguenti modalità:

- a) PEC (posta elettronica certificata),
- b) lettera consegnata a mano, con attestazione per ricevuta del giorno, dell'ora della consegna ed indicazione dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata alla sede legale indicata nella domanda di partecipazione alla gara.

Il concessionario, in sede di istanza di partecipazione alla gara indica la sede legale e la PEC ai quali verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Art. 27 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, il concessionario non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della corretta esecuzione del contratto e fatta salva la possibilità per l'Azienda Sanitaria di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Art. 28

Modifiche del contratto, norme di rinvio e finali

Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato nei casi previsti all'art. 120 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si applicano le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Allegati:

- 1) Matrice dei rischi relativa alla concessione;
- 2) Elenco personale attualmente impiegato in servizio.

UOC Provveditorato, Economato
e Gestione della Logistica
Direttore f.f.: dott. Corrado Andriani
☎ 045 8075709 Fax 045 8075739
e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it
Referente dell'istruttoria: Dott.ssa Micaela Emporio
☎ 0442 622832

REGIONE DEL VENETO  ULSS9 SCALIGERA	<i>Azienda ULSS 9 - Scaligera</i> Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona Cod.Fisc. e P. IVA 02573090236 Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it
---	--

ALLEGATO 1)

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO AZIENDALE “FIOR DI NIDO” DELL’AZIENDA ULSS N. 9 “SCALIGERA”
PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LEGNAGO**

MATRICE DEI RISCHI

Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Maggiori costi associati al verificarsi del rischio (giorni/mesi, etc.)	ALLOCAZIONE DEL RISCHIO			Principali riferimenti nel Capitolo
			Condiviso	Rischio a carico del Concedente	Rischio a carico del concessionario o	
rischio di contrazione della domanda di mercato (di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella dell'operatore economico)	bassa	Riduzione dei ricavi			X	Art. 5 Cap. d'oneri
rischio di contrazione della domanda specifica (legato all'attuazione del principio di libera scelta da parte dell'utente e comunque non dipendente da atti posti in essere o ascrivibili all'amministrazione concedente tali da determinare l'insorgenza nel mercato di riferimento, in un momento successivo alla stipula del contratto, di un'offerta competitiva di altri operatori)	bassa	Riduzione dei ricavi			X	Art. 5 Cap. d'oneri
rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto	media	aumento del Costo del personale impiegato conseguente a rinnovi contrattuali; costi aggiuntivi derivanti dalla necessità di sostituire il personale educativo e ausiliario nei casi di assenza			X	Art. 5 Cap. d'oneri

rischio di manutenzione straordinaria	media	costo manutenzioni straordinarie derivanti da eventi imprevedibili		X		Art. 7 Cap. tecnico
rischio di performance (possibilità che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli indicatori chiave di prestazione o agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi)	bassa	costo del servizio per l'adeguamento agli standard richiesti			X	Art. 7 Cap. tecnico
rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare (ad es. chiusura totale o parziale della struttura per eventi imprevisti, es. eventi naturali o fattori infestanti)	bassa	Minori ricavi per sospensione del servizio			X	Art. 5 Cap. d'oneri
rischio amministrativo (connesso al ritardo nel rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta, etc. da parte di soggetti pubblici e privati competenti, o al rilascio dell'autorizzazione con prescrizioni, con conseguenti ritardi nell'avvio)	bassa	Minori ricavi per sospensione del servizio			X	Art. 5 Cap. d'oneri
rischio normativo-politico-regolamentare (derivante da modifiche dell'assetto regolatorio e da decisioni politiche programmatiche non prevedibili contrattualmente con conseguente aumento dei costi per l'adeguamento)	bassa	Costo di una unità di personale aggiuntiva per aumento del numero degli educatori necessari			X	Art. 1 Cap. d'oneri
rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti	bassa	Perdite derivanti da mancato pagamento delle tariffe da parte degli utenti			X	Art. 5 Cap. d'oneri
rischio delle relazioni industriali con le parti sociali (e relative dinamiche con conseguenze sui costi e tempi di erogazione dei servizi)	media	Minori ricavi da chiusure del servizio per scioperi del personale			X	Art. 5 Cap. d'oneri

UOC Provveditorato, Economato
e Gestione della Logistica
Direttore f.f.: dott. Corrado Andriani
☎ 045 8075709 Fax 045 8075739
e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it
Referente dell'istruttoria: Dott.ssa Micaela Emporio
☎ 0442 622832

Via A. Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738
dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani
Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it

REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

Cod.Fisc. e P. IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

DISCIPLINARE DI GARA

**GARA A PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 187 E
DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LGS. 36/2023
PER 'AFFIDMETO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'ASILO NIDO AZIENDALE "FIOR DI NIDO" DELL'ULSS N. 9 SCALIGERA**

**CIG
ID SINTEL**

DISCIPLINARE DI GARA.....	1
PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE - SINTEL	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2 CHIARIMENTI	6
2.3 COMUNICAZIONI.....	6
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
3.1 DURATA	7
3.2 REVISIONE PREZZI	7
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	8
3.4 CCNL APPLICABILE.....	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	9
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	10
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	10
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	11
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	11
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CON- SORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	11
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CON- SORZI STABILI.....	12
7. AVVALIMENTO	12
8. SUBAPPALTO.....	13
10. GARANZIA PROVVISORIA	14
11. SOPRALLUOGO.....	14
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	14
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DO- CUMENTI DI GARA	15
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	18
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	19
16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, DGUE, EVENTUALE PROCURA, DOCUMENTO A COMPROVA DEL PAGAMENTO DEL BOLLO	19
17. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	21
18. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	22

19. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	22
20. OFFERTA TECNICA.....	23
21. OFFERTA ECONOMICA.....	25
22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
23. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	27
24. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	28
25. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	29
26. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI	29
27. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	30
28. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	30
29. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	30
30. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	31
31. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	Errore. Il segnalibro non è definito.
32. VERIFICA DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.....	32
33. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	32
34. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	33
35. CODICE DI COMPORTAMENTO	33
36. ACCESSO AGLI ATTI.....	33
37. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	34
38. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	34

PREMESSE

Con deliberazione del Direttore Generale n. ... del...., questa Amministrazione ha deciso di affidare la concessione del servizio di Asilo nido aziendale come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite un sistema telematico di proprietà di ARIA SPA, l'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, denominato "SinTel" (di seguito per brevità anche solo Sistema e/o SinTel e/o Piattaforma), accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it> > sezione e-procurement Sintel.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 50 comma 1 lettera e) del D.lgs 36/2023.

L'appalto ha la durata di 24 mesi con decorrenza indicata nel contratto. L'Azienda Sanitaria potrà avvalersi della facoltà di non stipulare il contratto in casi di mutato interesse pubblico per:

- mutamenti nell'organizzazione interna dell'Azienda Sanitaria;
- indisponibilità delle risorse economiche.

Il luogo di svolgimento del servizio è Legnago (VR) - codice NUTS ITH31 - codice ISTAT 023044.

CIG:

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il 27.06.2025 ORE 12:00, a pena di irricevibilità.

Il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Maria Donata Sbabo, Dirigente amministrativo dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Dott. Stefano Zenari

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE – SINTEL

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento Eidas – electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel, reperibile sul sito:

www.ariaspa.it – Home > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali (<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>) all'interno della sezione Operatore economico > Piattaforma Sintel > Guide per l'utilizzo.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale www.aulss9.veneto.it sezione "bandi e gare" (<https://www.aulss9.veneto.it/appalti/>) categoria "avvisi e bandi".

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel, che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente disciplinare, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
 - b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas;
 - c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas;
 - d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- n. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Si rimanda al documento “Registrazione e accesso” reperibile sul sito www.ariaspa.it (Home > Bandi e Convenzioni > E- procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali, all'interno della sezione Operatore economico > Piattaforma Sintel > Guide per l'utilizzo).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) disciplinare di gara e relativi allegati:

1.1 – Domanda di partecipazione,

1.2 – Dichiarazioni integrative,

1.3 – Modello “Ulteriori elementi dell’offerta economica,

1.4 – documento di gara unico europeo (DGUE request) in formato “xml” e in copia cortesia .pdf;

2) capitolato tecnico e relativi allegati: A1, A2 e A3 planimetrie, Regolamento aziendale Asilo Nido;

3) capitolato d’oneri e relativi allegati: Matrice dei rischi relativa alla concessione ed elenco del personale impiegato;

La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico e scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it.

Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul sito sopra richiamato.

La documentazione di gara è altresì accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

2.2 CHIARIMENTI

è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre DIECI giorni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte indicata nel Bando di gara**, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti e devono essere inviate attraverso la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SinTel, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SinTel (sezione documentazione di gara) e sul profilo del committente (<https://www.aulss8.veneto.it/appalti/> categoria “Avvisi e Bandi”).

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene

fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico.

Il Proponente: il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani

Pag. 6 a 47

tronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Al fine di rispondere ai principi di risultato, economicità ed efficienza del procedimento Il R.U.P. è autorizzato a rettificare e/o integrare gli atti di gara e/o i relativi allegati, sentiti i servizi competenti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, concedendo agli operatori economici un ulteriore congruo termine per presentare le offerte.

Eventuali modifiche o comunicazioni riguardanti i documenti di gara saranno tempestivamente pubblicati sulla piattaforma telematica di negoziazione e sul profilo di committente della Stazione Appaltante.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione è costituita da un unico lotto poiché un'eventuale suddivisione in lotti funzionali potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza dei servizi oggetto del contratto.

Descrizione servizio	CPV
Servizio di asilo nido aziendale dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera	80110000-8
A) IMPORTO A BASE DI GARA BIENNALE	€ 387.000,00 Il valore complessivo dell'affidamento è calcolato su 24 mesi di apertura (da settembre ad agosto) n. 25 bambini (valore basato sul numero stimato di bambini iscritti) x € 645,00 (riferimento mensile per bambino a tempo pieno) x 24 mesi di apertura
b) OPZIONE DI RINNOVO 12 MESI	€ 193.500,00
B) ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 0,00
A) + B) + c) Importo complessivo (Iva esclusa)	€ 580.500,00

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs 36/2023, l'importo posto a base di gara comprende **i costi della manodopera per la durata di 24 mesi che la Stazione appaltante ha stimato nella somma di euro 347.213,70** calcolati sulla base dei seguenti elementi: costi storici e costi dei contratti collettivi nazionali delle cooperative sociali.

Ai sensi degli artt. 11 comma 2, e 41 comma 13 del Codice, il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente da impiegare nell'appalto risulta essere il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende delle Cooperative Sociali- ID CNEL T151.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 41 comma 14 del Codice appalti laddove prevede che: "Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale".

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'importo degli oneri per la sicurezza da è pari ad €0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi. E' onere del fornitore, qualora rilevasse, al contrario, la presenza di eventuali oneri, proporre l'integrazione del DUVRI e quantificarne l'importo.

1.1 DURATA

La durata della concessione è di 24 mesi (due anni), decorrenti dalla data del 1 settembre 2025.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

1.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo servizio superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice F.O.I.) elaborato dall'ISTAT.

A tal fine sarà utilizzato lo strumento RIVALUTA messo a disposizione dal medesimo ISTAT nel proprio sito web istituzionale, inserendo quale data iniziale la data di aggiudicazione o di concessione dell'ultima revisione prezzi e quale data finale l'ultimo mese disponibile.

A tal fine, le parti dovranno attivarsi comunicando tramite PEC almeno 60 giorni prima dall'inizio di ciascun anno di vigenza contrattuale a decorrere dal secondo, la propria intenzione di avvalersi della presente clausola di revisione dei prezzi. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli artt. 9 e 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

1.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di rinnovo (Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 189, comma 1, lettera a) del Codice): la stazione appaltante si riserva di rinnovare la concessione del servizio per 12 mesi, per l'importo di € 290.250,00, al netto di I.V.A. agli stessi patti e condizioni. L' esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Il **valore globale stimato** della concessione è pari ad **€ 662.535,00** al netto di Iva.

Tabella 2

DESCRIZIONE SERVIZIO	IMPORTO OLTRE I.V.A.
A) IMPORTO A BASE DI GARA BIENNALE Servizio di asilo nido aziendale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera . CPV 80110000-8	€ 387.000,00
B) ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 0,00
C) OPZIONE DI RINNOVO 12 MESI	€ 193.500,00
D) CONTRIBUTO REGIONALE	€ 82.035,00
A) + B) +C) + D) IMPORTO COMPLESSIVO (Iva esclusa)	€ 662.535,00

3.1 CCNL APPLICABILE

Ai sensi degli artt. 11 comma 2, e 41 comma 13 del Codice, il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente da impiegare nell'appalto risulta essere il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende delle Cooperative

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

5.1 Requisiti di ordine generale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui all'articolo 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui all'articolo 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.2 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE e/o nelle dichiarazioni integrative (Allegato 1.2 al presente disciplinare e/o Allegato 5) del presente disciplinare) la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive nelle dichiarazioni integrative le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva nelle dichiarazioni integrative l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.3 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE e/o nelle dichiarazioni integrative (Allegato 1.2 al presente disciplinare e/o Allegato 5) del presente disciplinare) la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive nelle dichiarazioni integrative le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva nelle dichiarazioni integrative l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.4 **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

6. **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

6.1 **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. In attesa della piena operatività del FVOE essi li forniscono su richiesta della stazione appaltante. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) **(per gli operatori economici tenuti all'iscrizione a tali registri)** Iscrizione ai registri regionali/provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore ovvero, in caso di cooperative o consorzi di cooperative, all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero dello Sviluppo Economico).

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. In attesa della piena operatività del FVOE essi li forniscono su richiesta della stazione appaltante.

c) **Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia:** secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Non previsti.

6.3 **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

a) **Esecuzione negli ultimi 10 anni dei seguenti servizi:**

Il concorrente deve aver eseguito **negli ultimi 10 anni** antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura di gara , **servizi di gestione di asili nido ed in particolare almeno un analogo servizio di nido d'infanzia di dimensione uguale o superiore a quello oggetto della presente gara.**

Per ciascun servizio dovranno essere indicati l'ente pubblico o privato committente ovvero con cui sia stata stipulata una convenzione avente ad oggetto la gestione del servizio; la tipologia del servizio prestato (nido d'infanzia, micronido, nido aziendale, nido condominiale, nido integrato a scuola d'infanzia) e se lo stesso sia un servizio accreditato; l'esatto periodo di esecuzione del servizio; l'importo del contratto al netto di IVA; la capacità ricettiva autorizzata.

Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno indicare nelle Dichiarazioni Integrative (All. 2 del presente Disciplinare e/o nel DGUE le principali forniture effettuate nell'ultimo triennio con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di ordine speciale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Nel caso in cui risulti impossibile verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al FVOE, la stazione appaltante procederà all'acquisizione diretta presso gli enti competenti, e presso l'operatore economico laddove non reperibili presso pubbliche amministrazioni, dei certificati, dei dati e delle informazioni necessari.

A norma dell'art. 99, comma 3 – bis, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii, In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 36/2023, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, questa stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'articolo

6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività

Via A. Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738
dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato Economico e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani
Pec: proc.aulss9@pecveneto.it

giuridica.

- b) Il requisito relativo all'iscrizione ai registri regionali/provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore ovvero, in caso di cooperative o consorzi di cooperative, all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di cui all'articolo 6.1 deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente articolo 6.3 richiesto in relazione alla prestazione di gestione di asili nido ed in particolare almeno un analogo servizio di nido d'infanzia di dimensione uguale o superiore a quello oggetto della presente gara deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'articolo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione ai registri regionali/provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore ovvero, in caso di cooperative o consorzi di cooperative, all'Albo delle Società cooperative istituite presso il ministero dello Sviluppo Economico, di cui all'articolo 6.1 deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni

oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE (oppure nel modello dichiarazioni integrative di cui all'allegato 1.2 del presente disciplinare), da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE (oppure nel modello dichiarazioni integrative di cui all'allegato 1.2 del presente disciplinare), da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica (vedasi anche art. 15.3).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia

stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 188 e dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e SS. MM. e II.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato 1.1.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'articolo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto della concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato all'articolo 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati come allegato del capitolato d'oneri della presente gara.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Non prevista.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. Il sopralluogo si rende indispensabile al fine di accertare le condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla formulazione dell'offerta. La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno tramite la Piattaforma Sintel alla Sezione Comunicazioni della procedura e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo fisico del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo.

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 per l'importo sotto riportato, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 (o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Via A. Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738
dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato Economico e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani
Pec: proc.aulss9@pecveneto.it

CIG	Importo contributo ANAC
.....	77,00 €

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

In caso di non piena operatività del FVOE o qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore del giorno, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima prevista per ciascuna busta (come indicato nei successivi paragrafi).

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nei documenti "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SinTel, e "Partecipazione alle procedure di gara" (<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>), all'interno della sezione Operatore economico, Piattaforma SinTel, Guide per l'utilizzo) - di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

13.2 Step 1- documentazione amministrativa

Allo step 1 del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente dovrà:

1) effettuare la dichiarazione di accettazione termini e condizioni, mediante apposito “flag” disponibile in Sintel. Questa dichiarazione è prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisisce pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. Questo documento conterrà, insieme a tutti i dati dell'offerta inserita, anche le dichiarazioni in discorso.

2) Inserire, nell'apposito campo “Documentazione amministrativa”, i seguenti documenti:

- Domanda di partecipazione secondo il modello allegato (**Allegato ...**). E' richiesta la firma digitale.
- Response xml del DGUE e copia di cortesia .pdf per l'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale di cui agli artt. 94, 95, 97 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023 (**Allegato ...**). La “Response xml” del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADeS (con estensione .p7m)..
- Documentazione relativa all'assolvimento del pagamento del bollo;
- Attestato di avvenuto sopralluogo;
- Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo previsto per legge in favore dell'ANAC;
- Eventuale dichiarazione di avvalimento e relativa documentazione secondo il modello allegato (**Allegato ...**). E' richiesta la firma digitale.
- Eventuale Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo, più relativa documentazione. E' richiesta la firma digitale

3) nell'apposito campo “Altra documentazione amministrativa” il concorrente potrà inserire ulteriore documentazione che ritiene utile trasmettere. Non è richiesta la firma digitale.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La Domanda di partecipazione dovrà essere redatta, in conformità al facsimile di cui all'“Allegato n. 1 Domanda di partecipazione”, sottoscritta con firma digitale dovrà contenere, tra le altre, le seguenti dichiarazioni:

- nel caso in cui l'operatore economico assolva al pagamento del bollo, ai fini della partecipazione alla presente procedura, tramite marca da bollo di euro 16,00, l'indicazione del numero seriale della marca utilizzata;
- informazioni relative alla forma di partecipazione;
- dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, lett. d), del Codice;
- di non partecipare al medesimo appalto specifico contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di non partecipare in qualsiasi forma e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta nel rispetto dell'art. 104, comma 12 del Codice;
- di indicare:
 - Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della dichiarazione;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo all'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 al Codice;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e reperibile sul profilo di committente al seguente link: <https://www.... t/> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità allegato al presente Disciplinare;
- dichiarazione di elezione di domicilio e dichiarazione relativa all'accesso agli atti;

La Domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

Via A. Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738
dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Il Proponente: Il Direttore UOC Provvedimento Economico e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani
Pec: proc.aulss9@pec.veneto.it

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione aggiuntiva e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- dall'impresa singola;
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi o GEIE dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

DOCUMENTO UNICO DI GARA (DGUE)

In ragione dell'entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024 della disciplina relativa all'ecosistema nazionale per l'e-procurement, di cui all'art 22 del D.lgs. 36/2023 e della conseguente necessità di garantire interoperabilità con la Banca Dati ANAC, la Stazione Appaltante ha predisposto ed allegato al presente capitolato, la "Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE).

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti tenendo conto anche di quanto di seguito indicato:

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **sezione B** il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo tra quelle eventualmente non riservate esclusivamente all'affidatario. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal par. 3.2 del Capitolato d'oneri del Bando istitutivo, così come previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel par. 7.1.1 del presente capitolato (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Si precisa che, relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio delle Lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio delle Lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio delle Lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Via A. Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738

dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: proc.aulss9@pecveneto.it

Il Proponente: Il Direttore UOC Provvedimento Economico e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 6.1 del presente Disciplinare di Gara;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui all'art. 6.2 del presente Disciplinare di Gara; in tale sezione dovranno essere indicati i contratti analoghi eseguiti negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura, in conformità a quanto prescritto nel citato art. 6.2.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione della dichiarazione integrativa alla domanda di partecipazione oppure dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità giuridica o GEIE, il concorrente deve, nella suddetta domanda di partecipazione:

- (solo per i R.T.I.) indicare l'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- Indicare i riferimenti degli altri operatori associati le prestazioni che ciascuna eseguirà e la misura percentuale delle stesse;
- assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 68 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara e/o le consorziate non esecutrici di cui si avvale per il possesso dei requisiti di partecipazione.

In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica o GEIE ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione/GEIE deve produrre una "Response.xml" del DGUE, una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e una Dichiarazione aggiuntiva, nelle parti pertinenti.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici, devono produrre una "Response.xml" del DGUE, una Domanda di partecipazione nelle parti pertinenti, mentre le consorziate non esecutrici di cui il consorzio si avvale per il possesso dei requisiti, devono produrre la "Response.xml" del DGUE e la Domanda di partecipazione nelle parti pertinenti.

Via A. Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738
dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Il Proponente: Il Direttore UOC Provvedimento Economico e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani
Pec: proc.aulss9@pec.veneto.it

La "Response.xml" del DGUE è sottoscritta con le modalità di cui all'art. 14.2.

La Domanda di partecipazione è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e dalle mandanti in relazione alle parti pertinenti;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - nel caso di aggregazioni di retisti:
- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa all'AS;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa all'AS.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo, nonché dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti in relazione alle parti pertinenti.

13.3 Step 2 - documentazione tecnica

Allo step 2 del percorso guidato "Invia offerta", l'operatore economico dovrà inserire nel campo denominato "**Documentazione Tecnica**", in una cartella formato .zip, non firmata digitalmente:

1) Progetto di gestione del servizio di asilo nido: il progetto, verrà valutato dalla Commissione di Gara sulla base dei criteri di valutazione previsti dal presente disciplinare. Il progetto di gestione dovrà descrivere dettagliatamente:

A. Parte educativa:

A.1. metodologia proposta (esplicitare gli obiettivi educativi);

A.2. progetto pedagogico - didattico (organizzazione della giornata-tipo, accoglienza e gestione del processo di ambientamento del bambino del genitore, routines, attività didattiche/ludiche, somministrazione dei pasti, i criteri di formazione dei gruppi di bambini, etc.);

A.3. le personalizzazioni del servizio:

- percorso di inserimento/ambientamento dei bambini
- modalità di gestione dei "momenti di cura"
- percorso di svezzamento dei lattanti
- modalità specifiche in caso di disabilità

B. Gestione del personale:

B.1. modalità di organizzazione del servizio, tenendo conto della recettività del nido (ruoli, compiti, profili e qualificazione professionali del personale che la ditta intende impiegare nell'esecuzione del servizio, turnazione del personale, modalità di impostazione del lavoro d'equipe);

B.2. modalità dei tempi di sostituzione e supplenza del personale;

B.3. misure volte a garantire la massima stabilità del personale (contenimento del turn over);

B.4. programma di aggiornamento e formazione del personale.

C. Rapporti relazionali: modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli utenti (incontri personale asilo nido/genitori, informazione e documentazione del servizio, incontri tematico - educativi);

Via A. Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738
dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Il Proponente: Il Direttore UOC Provvedimento Economico e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani
Pec: proc.aulss9@pec.veneto.it

D. Servizio di pulizie: modalità di realizzazione degli interventi di pulizia (metodologie di pulizia, prodotti utilizzati etc.);

E. Servizi aggiuntivi/migliorativi: servizi socio-educativi per la prima infanzia in aggiunta o migliori rispetto alla richiesta minima (es, post-nido, prolungamento dell'orario oltre le ore 18.30, servizio di nido il sabato, baby-parking, etc.);

2) Progetto di assorbimento

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui all'art. 24 del capitolato d'oneri, indicando:

- numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa;
- Inquadramento professionale;
- CCNL applicato (garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81).

I dati del progetto di assorbimento non devono essere espressi in termini monetari e/o indicare dati economici, in quanto, è richiesto di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e allegato II.5 del Codice.

L'operatore economico allega una **dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**; indica le specifiche informazioni di carattere segreto o riservato, **da valersi ai sensi dell'art. 98 D. Lgs n. 30/2005**, dando atto dell'esistenza di eventuali brevetti con relativo numero di registrazione o di altre adeguate misure di protezione adottate, oltre che del danno conseguente all'eventuale divulgazione delle informazioni ritenute segrete/riservate. **Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica di cui alla lettera b) (e/o una copia dell'altra documentazione richiesta) adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali in base ai criteri indicati nel precedente paragrafo.** Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nel campo denominato "Documentazione Tecnica 1" non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nel campo a disposizione denominato **"Documentazione Tecnica 2"**;

13.4 STEP 3 - BUSTA ECONOMICA

Allo step 3 del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente, operando sulla piattaforma Sintel, dovrà indicare:

- 1) A pena di esclusione, nell'apposito campo **"Offerta economica"**, il prezzo complessivo offerto per il servizio - espresso in Euro, IVA esclusa, con due cifre decimali e con modalità solo in cifre;
- 2) A pena di esclusione, nell'apposito campo **"di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico"**, i costi per la sicurezza afferenti l'attività di impresa di cui all'art. 108, c. 9 del D.lgs 36/2023 (costi interni di sicurezza);
- 3) A pena di esclusione, nell'apposito campo **"di cui costi del personale"**, i costi della manodopera propri dell'operatore economico di cui all'art. 108, c. 9 del D.lgs 36/2023;
- 4) nell'apposito campo **"costi della sicurezza derivanti da interferenza"**, gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008 che ammontano a € 0,00. Anche ai fini dell'utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico, dovrà essere indicato in tale campo il valore € 0,00 (zero);
- 5) Nell'apposito campo **"ulteriori elementi dell'offerta economica"**:
 - A pena di esclusione, il dettaglio delle singole voci componenti il prezzo complessivo inserito nel documento "offerta economica" creato automaticamente dal sistema (Modello All. _____ Dettaglio offerta economica). Si precisa che lo sconto percentuale da applicare alla retta per i figli e nipoti diretti dei dipendenti non può essere inferiore al 5% a pena di esclusione;
 - A pena di esclusione, **Conferma che il CCNL applicato è quello indicato all'art. 3 (CCNL cod. T151) oppure, in alternativa, il CCNL applicato ed il relativo codice alfanumerico unico, se diverso da quello indicato dalla stazione appaltante all'art. 3;** nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente sia diverso da quello richiesto all'art. 3: la dichiarazione di equivalenza delle stesse tutele economico e normative che adotterà nei confronti dei dipendenti e dei lavoratori delle imprese che opereranno in subappalto e la relativa documentazione probatoria; in alternativa al precedente punto, nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente sia diverso da quello

Via A. Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738
dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Il Proponente: Il Direttore UOC Provvedimento Economico e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani
Pec: proc.aulss9@pecveneto.it

richiesto all'art. 3: una dichiarazione con cui attesta che applicherà ai dipendenti e ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto, le stesse tutele economiche e normative del CCNL indicato al precedente paragrafo 3; (Modello All. ____ CCNL applicato);

- **il tariffario per i servizi aggiuntivi/migliorativi.** Il tariffario non concorre all'aggiudicazione
- Le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione delle giustificazioni non è causa di esclusione.
- **A pena di esclusione, il Piano Economico Finanziario, che dia evidenza dei costi e della redditività stimata per la gestione in concessione del servizio di Asilo Nido per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera.** La controprestazione a favore del concessionario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio di asilo nido (introiti derivanti dal pagamento delle rette da parte degli utenti), nonché i servizi aggiuntivi/migliorativi eventualmente attivati, nel rispetto di quanto previsto nel capitolato.
-

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

È onere della ditta presentare la documentazione in modo completo ed esaustivo.

Non sono ammesse - a pena d'esclusione - offerte condizionate, né offerte parziali, né alternative tecniche, né alternative economiche. Eventuali clausole commerciali contenute nell'offerta ed in contrasto con le clausole di cui alla presente lettera di invito e al Capitolato Speciale d'Appalto dovranno ritenersi prive di qualsiasi efficacia vincolante nei confronti dell'A.O.U.I., in quanto su di esse prevarranno le norme della medesima lettera di invito e del Capitolato medesimo. Non saranno prese in considerazione offerte formulate in modo difforme da quello sopraindicato.

Non sono ammesse offerte di importo superiore alla base d'asta fissata.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati all'art. 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

I prezzi si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal presente Disciplinare e dagli atti di gara allo stesso allegati.

Nel caso di discordanza tra il valore inserito a sistema a titolo di **prezzo complessivo**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze nel documento **"Offerta Economica"**, generata automaticamente dal Sistema, e il valore inserito a titolo di **prezzo complessivo**, risultante dalla moltiplicazione del singolo prezzo unitario per il numero di bambini iscritti presunti (25) per il numero di mesi (24), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze nel documento **"Ulteriori elementi di Offerta economica"** (Mod. All. 5), prevarrà il valore inserito nel documento **"Offerta Economica"** inserito a sistema. Pertanto, nel documento **"Ulteriori elementi di Offerta economica"**, il prezzo inserito nella voce "prezzo unitario" verrà corretto in modo proporzionale per far sì che il prodotto dato dalla moltiplicazione del prezzo unitario per il numero di bambini iscritti presunti (25) per il numero di mesi (24), sia pari al prezzo complessivo indicato nell'"Offerta economica" generata a sistema.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

15. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Via A. Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738
dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Il Proponente: Il Direttore UOC Provvedimento Economico e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani
Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti max		ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Punti D max
A	Parte educativa	30	A. 1	Metodologia proposta/obiettivi educativi	10
			A. 2	Progetto pedagogico-didattico: organizzazione della giornata-tipo, accoglienza e gestione del processo di ambientamento del bambino e genitore, routines, attività didattiche/ludiche, somministrazione dei pasti, criteri di formazione dei gruppi di bambini	10
			A. 3	Personalizzazione del servizio - percorso di inserimento/ambientamento dei bambini; - modalità di gestione dei momenti di cura, - percorso di svezzamento dei lattanti - -modalità specifiche in caso di disabilità	10
B	Gestione del personale	13	B.1	Modalità di organizzazione del servizio tenuto conto della ricettività del nido (ruoli, compiti, profili e qualificazione professionali del personale che la ditta intende impiegare nell’esecuzione del servizio, turnazione del personale, modalità di impostazione del lavoro d’equipes)	4
			B.2	Modalità dei tempi di sostituzione e supplenza del personale	3
			B.3	Misura volte a garantire la massima stabilità del personale (contenimento del turn over)	3
			B.4	Programma di aggiornamento e formazione del personale	3
C	Rapporti relazionali	8		Modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli utenti (incontri personale asilo nido-genitori, informazione e documentazione del servizio, incontri tematico-educativi)	8
D	Servizio di refezione e pulizie	10		Modalità organizzative per la fornitura e somministrazione del pasto principale e delle merende. Modalità (metodologie di pulizia, prodotti utilizzati) e frequenza di realizzazione degli interventi di pulizia degli arredi e dei materiali	10
E	Servizi aggiuntivi / migliorativi	6		Servizi socio-educativi per la prima infanzia in aggiunta o migliorativi rispetto alla richiesta minima (post-nido, prolungamento dell’orario oltre le 18:30, servizio di nido il sabato, baby parking ecc.)	7
F	Iniziative promozionali	4		Proposte finalizzate alla promozione pubblicitaria dell’asilo nido (agevolazioni in caso di frequenza contemporanea di fratelli etc.)	5
Totale					70

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42/70, al fine di rispettare gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall’amministrazione appaltante.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui all’art. 16.

16. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri discrezionali è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

- la Commissione Giudicatrice, in caso di unanimità di giudizio, in ossequio ai principi di proporzionalità e di buon andamento dell’azione amministrativa ed al fine di garantire, quindi, l’efficacia, l’efficienza, l’adeguatezza, la speditezza e l’economicità della medesima, attribuirà unitariamente nel suo complesso, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1;
- In caso di mancata unanimità di giudizio sarà verbalizzato il giudizio individuale attribuito dai singoli commissari e sarà effettuata la media dei coefficienti.

I giudizi verranno espressi dalla commissione secondo la seguente scala di valutazione:

Via A. Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738
dip.approvigionamenti@aulss9.veneto.it

Il Proponente: Il Direttore UOC Provvedimento Economico e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani
Pec: proc.aulss9@pecveneto.it

GIUDIZIO SINTETICO	Analisi	coefficiente
Ottimo	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	1
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che adeguata agli standard qualitativi richiesti	0,8
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,6
Insufficiente	Proposta insufficiente rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,4
Gravemente insufficiente	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,2
Inadeguato	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,00

La valutazione di tutti i criteri verrà effettuata dando, altresì, particolare rilievo alla completezza della trattazione ed alla chiarezza espositiva e documentale.

Come già precedentemente evidenziato per quanto riguarda la documentazione tecnica da fornire, si evidenzia che, non essendo possibile permetterne l'integrazione al fine di rispettare i principi di legalità, buon andamento, imparzialità, "par condicio" e trasparenza, basilari in materia di gare d'appalto, una eventuale incompletezza o carenza di documentazione o insufficiente chiarezza espositiva, che non permettano alla Commissione una opportuna e precisa valutazione dell'offerta, comporteranno inevitabilmente un giudizio negativo.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, espresso con un valore numerico, con massimo due cifre decimali, risultante dalla sommatoria del punteggio ottenuto da ogni singolo criterio di valutazione dell'offerta secondo la seguente formula:

$$P_a = \sum_n C_{ai}$$

applicando la metodologia di calcolo di seguito esplicitata:

Metodo - aggregativo compensatore

$$C_{ai} = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

Pa = Punteggio complessivo dell'offerta tecnica (a)

Cai = punteggio complessivo per il criterio (i) dell'offerta (a);

n = numero di sub-criteri di valutazione per il criterio (i);

Wi= punteggio massimo attribuibile al sub-criterio di valutazione (i);

Vai= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al sub-criterio (i) variabile tra zero e uno, con due decimali dopo la virgola, determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun componente la Commissione giudicatrice.

Si prevede di operare la doppia riparametrazione, ossia sul punteggio per singolo criterio di valutazione e sul punteggio complessivo, qualora nessuna offerta abbia raggiunto il corrispondente valore massimo ottenibile.

I° riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

II° riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra la valutazione tecnica e quella economica, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Via A. Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738
dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Il Proponente: Il Direttore UOC Provvedimento Economico e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani
Pec: proc.aulss9@pec.veneto.it

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio di valutazione qualitativa dell'offerta tecnica inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 52,00/80,00.

17. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

L'aggiudicazione avverrà in ottemperanza al metodo aggregativo compensatore a favore dell'offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato dalla somma tra il punteggio assegnato alla qualità e il punteggio assegnato all'elemento economico.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione **"Amministrazione trasparente" / "Bandi di gara e contratti"**.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale, eventualmente, dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

Come previsto dall'art. 185 del D.Lgs n. 36/2023, la Commissione verifica l'adequatezza e la sostenibilità del Piano Economico Finanziario.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo nel giorno e ora che saranno comunicati a mezzo piattaforma telematica SINTEL.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma SINTEL.

In considerazione del fatto che la Piattaforma SinTel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica, nonché il download della relativa documentazione avverrà in sedute riservate.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

I verbali redatti per documentare le operazioni di gara verranno pubblicati sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati **entro cinque giorni** dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma Sintel ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

Via A. Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738
dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Il Proponente: Il Direttore UOC Provvedimento Economico e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani
Pec: enroc.aulss9@pec.veneto.it

Per mere ragioni di praticità nella profilazione dei componenti della commissione si precisa che gli stessi accederanno, per lo svolgimento delle loro funzioni alla piattaforma Sintel con le credenziali del RUP o di un Suo delegato.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato all'articolo 16. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità previste dal Codice:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al 2.3.

E' collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità previste dal Codice, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Come previsto dall'art. 185 del D.Lgs n. 36/2023, la Commissione verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del Piano Economico Finanziario.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'articolo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'articolo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Via A. Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738
dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Il Proponente: Il Direttore UOC Provvedimento Economico e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani
Pec: proc.aulss9@pec.veneto.it

La stazione appaltante si riserva di dare corso all'aggiudicazione anche nel caso di unica offerta purché ritenuta congrua e idonea. Si precisa inoltre che si potrà sospendere, re-indirizzare e/o non aggiudicare la gara in presenza di adeguate motivazioni.

La Deliberazione di aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti all'interno dell'area "Comunicazioni procedura" di Sintel e tale comunicazione avrà valenza legale ai sensi dell'art 90 del Codice.

Contestualmente saranno trasmessi nella medesima area, anche i Verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'inizio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario, qualora presentata in sede di gara, è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempienza o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto della concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempienza o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto della concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Via A. Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738
dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Il Proponente: Il Direttore UOC Provvedimento Economico e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani
Pec: pec@aulss9.veneto.it

Si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 12 del Capitolato d'Oneri.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

.....

.....

UOC Provveditorato, Economato

e Gestione della Logistica

Direttore f.f.: dott. Corrado Andriani

☎ 045 8075709 Fax 045 8075739

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Referente dell'istruttoria: Dott.ssa Micaela Emporio

☎ 0442 622832

Via A. Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738
dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani
Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì

Il Direttore
UOC Affari Generali

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

TRASMESSA PER CONOSCENZA A: